



GUIDA ALLE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

**3° Edizione
aggiornata al 30/06/2010**

1. Indennità di disoccupazione ordinaria.....	2
1.a Indennità di disoccupazione ordinaria per lavoratori licenziati	2
1.b Indennità di disoccupazione ordinaria per lavoratori sospesi per crisi aziendali e occupazionali.....	8
1.c Indennità di disoccupazione ordinaria per apprendisti sospesi e licenziati per crisi aziendali e occupazionali.....	16
2. Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti	23
2.a Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti per lavoratori licenziati.....	23
2.b Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti per lavoratori sospesi per crisi aziendali e occupazionali.....	26
3. Indennità di disoccupazione agricola	31
4. Indennità di disoccupazione speciale edile	35
5. Indennità di mobilità	39
6. Incentivi all'autoimprenditorialità - Anticipazione indennità di mobilità.....	44
7. Indennità per co.co.pro. - co.co.co.....	47
8. Cassa integrazione ordinaria (C.I.G.O.)	49
9. Cassa integrazione straordinaria (C.I.G.S.)	54
10. Integrazione Salariale per lavoratori agricoli.....	61
11. Contratto di solidarietà	64
NEW! 12. Cassa integrazione ordinaria e straordinaria in deroga in Emilia Romagna.....	68
12.9 Anticipazione pagamento CIG in deroga	
NEW! 13. Indennità di mobilità in deroga in Emilia Romagna.....	75
NEW! 14. Incentivi all'autoimprenditorialità. Anticipazione C.I.G.O -C.I.G.S strutturali- Integrazione C.D.S., ammortizzatori sociali in deroga e indennità riconosciuta ai lavoratori sospesi di cui all'art. 19 c. 1 della L. 2/2009.....	80

Redazione a cura di

Giusi Presti - Luciana Borellini - Ada Giglioli
con la **collaborazione** dell'I.N.P.S. Direzione Provinciale di Modena

1. Indennità di disoccupazione ordinaria

1.a Indennità di disoccupazione ordinaria per lavoratori licenziati



1. CHE COS' E' - A CHI SPETTA

E' una indennità riconosciuta ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria, **licenziati** o lavoratori che abbiano cessato un contratto a termine in qualità di:

- impiegati, operai, intermedi;
- dirigenti di qualsiasi settore privato;
- apprendisti (in via sperimentale per il triennio 2009-2011 - L. 2/2009).[\(vedi scheda apprendisti\)](#)
- lavoratori a domicilio (non è riconosciuta l'indennità nel caso di sospensione del lavoro tra una commessa e l'altra);
- soci dipendenti di cooperative con esclusione di quelle disciplinate dal D.P.R. 602/70.
- personale dipendente da aziende pubbliche nonché da aziende esercenti pubblici esercizi e da quelle private. (L. 133/2008)

L'indennità è riconosciuta anche per **dimissioni solo nei seguenti casi:**

- dimissioni per giusta causa addebitabili al datore di lavoro (es: mobbing, mancata retribuzione ecc.)
- dimissioni presentate durante il periodo di maternità o con figlio di età inferiore ad un anno all'atto della dimissione.

Caso particolare:

l'indennità spetta:

- anche al lavoratore licenziato che svolge nel contempo una attività di lavoro autonomo di qualsiasi natura, purchè tale attività sia stata avviata prima della fine del rapporto di lavoro dipendente;
- anche al lavoratore già occupato contemporaneamente presso due aziende e lo stesso viene licenziato solo da un'azienda. Ha diritto all'indennità di disoccupazione solo nel caso in cui il lavoratore perde il posto di lavoro (licenziamento) dal quale percepisce il maggior reddito.

Non spetta:

- per periodi conseguenti a dimissioni volontarie;
- ai lavoratori autonomi;
- ai lavoratori con contratto part. time verticale;

- ai lavoratori extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- ai soci di cooperative o enti cooperativi anche di fatto di cui al D.P.R. 602/70 (es. facchinaggio, pulizie, etc..)
- ai lavoratori a domicilio, per i periodi intercorrenti tra una commessa e l'altra nel corso del rapporto di lavoro.

2. REQUISITI

I requisiti sono i seguenti:

- a. occorrono 52 settimane di contributi da lavoro dipendente subordinato nel biennio precedente alla data del licenziamento;
 1. dal 01/01/2006 non sono utili, al raggiungimento delle 52 settimane, i contributi figurativi relativi al servizio civile volontario.
 2. In via sperimentale per l'anno 2010 sono utili, al raggiungimento delle 52 settimane, anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane.
- b. occorre aver svolto un'attività lavorativa, con relativo versamento di contributo settimanale, almeno 2 anni prima del licenziamento, vale a dire essere assicurato contro la disoccupazione involontaria da almeno due anni.

3. ADEMPIMENTI LAVORATORE

- L'interessato deve rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al Centro per l'Impiego di competenza per domicilio del lavoratore (ex articolo 2 Decreto Legislativo 181/2000);
- Il beneficiario dell'indennità (quando quest'ultima è stata riconosciuta dall'INPS) è tenuto a comunicare all'I.N.P.S., entro 5 giorni, l'eventuale ripresa dell'attività lavorativa con modello DS.56 bis.

Inoltre l'interessato dovrà comunicare all'INPS eventuali:

- cambi di indirizzo;
- cambio delle coordinate bancarie.

4. TERMINI E MODULI

La domanda deve essere presentata generalmente **entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro**:

- ai **patronati** che **curano l'invio telematico all'INPS**;
- all'INPS

- direttamente
- telematicamente tramite il sito internet dell'INPS www.inps.it ; in tal caso occorre richiedere un codice PIN utilizzando la procedura di richiesta PIN disponibile nella home page del sito dell'Istituto;

Il termine di presentazione della domanda può essere diverso nei casi in cui il lavoratore:

- abbia intentato vertenza sindacale o giudiziaria relativamente al licenziamento; in tal caso il termine scade **il 60° giorno** dalla data di definizione della vertenza o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
- abbia cominciato un periodo di malattia entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; in tal caso il termine scade **il 60° giorno** dalla data in cui il lavoratore abbia riacquisito la capacità lavorativa.
- abbia percepito un'indennità sostitutiva del preavviso; in tal caso il termine scade il 68° giorno successivo al periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate.

Moduli

- modello DS.21 (nel quale è contenuta dichiarazione di immediata disponibilità, da rendere all'INPS, prevista dalla L. 2/2009 art. 19 c. 10 e dall'art. 11 del Decreto Ministeriale n. 46441 del 19/05/2009).
- modello di richiesta di detrazioni IRPEF;
- mod. ANF/DIP per coloro che hanno diritto agli assegni familiari con allegato stato di famiglia o autocertificazione sostitutiva;
- mod. DS22/LD (lavoratori domestici);
- fotocopia del documento di riconoscimento;

I modelli sono disponibili presso:

- Gli uffici dell'INPS;
- I patronati (Sindacati);
- I siti internet seguenti:
 - ◆ www.inps.it/Modulistica/compila.asp
 - ◆ www.lavoro.provincia.modena.it/centrimpiego/moduli/index.htm

E' bene indicare nel modulo di richiesta anche il numero di cellulare e di rete fissa per eventuali contatti.

5. DURATA E DECORRENZA

La durata dell'indennità è la seguente:

- 8 mesi per la persona che all'atto della presentazione della domanda ha meno di 50 anni;
- 12 mesi per la persona che all'atto della presentazione della domanda ha 50 anni o più;

La decorrenza dell'indennità è la seguente:

- **dall'ottavo giorno** successivo alla data del licenziamento se:
 - la domanda è stata presentata nei primi 8 giorni;
 - è stata resa la dichiarazione di immediata disponibilità, entro il suddetto termine, al Centro per l'Impiego competente per domicilio del lavoratore;
- **dal quinto giorno** successivo alla data di presentazione della richiesta di indennità se:
 - la stessa è stata presentata dopo l'ottavo giorno ed entro i termini previsti (68 gg.);
 - è stata resa la dichiarazione di immediata disponibilità al Centro per l'Impiego competente per domicilio del lavoratore;
- **dalla data in cui si è resa la dichiarazione di immediata disponibilità**, al Centro per l'Impiego competente per domicilio del lavoratore, se questa è successiva alla data di presentazione della domanda indicate nelle due precedenti ipotesi;
- **dall'ottavo giorno successivo alla data finale dell'indennità di preavviso** nel caso di corresponsione dell'indennità di preavviso.
- **dal 38° giorno della data del licenziamento**, nel caso di licenziamento in tronco per giusta causa.

Importante: l'indennità non può decorrere prima della data della dichiarazione di immediata disponibilità (con la quale si acquisisce lo stato di disoccupazione) da **rendersi presso il Centro per l'Impiego** competente per domicilio del lavoratore.

6. ENTITA'

L'indennità spetta generalmente:

- nella misura **del 60% per i primi 6 mesi** di indennità calcolata sulla retribuzione media lorda percepita dal lavoratore negli ultimi 3 mesi;
- **Al 50% per i successivi 2 mesi;**
- **Al 40 % per i restanti mesi;**

Il limite massimo dell'indennità è stabilito annualmente secondo il valore massimale della CIG e precisamente per il **2010**:

- € 892,96 per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda inferiore a € 1.931,86

- elevato a € 1.073,25 per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.931,86

Le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di prestazioni sostitutive della retribuzione sono ridotte del 5,84%. (L. 41/86 art. 26).

7. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

E' riconosciuta la contribuzione figurativa per il periodo di percezione dell' indennità. I contributi sono utili a tutti gli effetti al raggiungimento del requisito pensionistico.

8. PAGAMENTO

L'indennità può essere riscossa:

- con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;
- allo sportello dell' ufficio postale.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (IBAN). Il conto corrente deve essere intestato necessariamente all'assicurato beneficiario.

9. SOSPENSIONE INDENNITA'

L'indennità si sospende nei seguenti casi:

- Maternità;
- Malattia (indennizzata dall'INPS);
- Ricovero ospedaliero;
- Occupazione non superiore a 5 giorni consecutivi;(1)
- Prestazioni occasionali di tipo autonomo previste dall'articolo 61, comma 2, D.lgs Biagi (non superano i 5000 euro e i 30 giorni annui con lo stesso committente);

note

(1) L'indennità si sospende anche nel caso di supplenze superiori a 5 giorni, limitatamente al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) delle Istituzioni Scolastiche che:

- al termine dell'anno scolastico 2008/2009 non hanno ottenuto un nuovo contratto nell'anno scolastico successivo.
- abbiano presentato richiesta di indennità all'INPS entro il 31/12/2009.

Al riguardo la circolare INPS n. 125 del 16/12/2009 fornisce specifiche indicazioni operative.

Importante

Fino al 31/12/2010 la prestazione in argomento è compatibile con le prestazioni occasionali di tipo accessorio (C.d. voucher art. 70 D.lgs 276/2003) che prevedono remunerazioni inferiori ai 3000 € annui netti. Diversamente si procede alla sospensione della prestazione previdenziale. Per approfondimenti al riguardo si veda la circolare INPS n. 75 del 26/05/2009 paragrafo 2.4.

10. PERDITA INDENNITA'

L'indennità si perde nei seguenti casi:

Quando l'interessato:

- intraprende attività lavorativa come dipendente/autonomo/parasubordinato;
- si trasferisce in paesi extracomunitari per lunghi periodi o per lavoro;
- rifiuta un lavoro congruo;
- rifiuta di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità;
- rifiuta di partecipare ad un percorso di riqualificazione;
- non partecipa regolarmente ad un percorso di riqualificazione senza adeguata giustificazione;
- perde lo stato di disoccupazione (art. 2 c°1 D.lgs 181/00 e 297/02);
- diviene titolare di pensione diretta;

11. RICORSO

Nel caso in cui la domanda sia respinta è possibile presentare ricorso in carta libera:

- al **Comitato Provinciale dell'INPS**;
 - **entro 90 giorni** dalla data di ricezione della lettera con la quale l'INPS comunica il rifiuto all'interessato.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili alla rivalutazione della richiesta di indennità di disoccupazione e si può presentare con le seguenti modalità:

- direttamente agli sportelli dell'INPS;
- spedito con raccomandata A/R alla sede INPS interessata;
- presentato tramite un Ente di Patronato.

I contenuti della guida hanno una valenza **unicamente informativa e non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.**

1.b Indennità di disoccupazione ordinaria per lavoratori sospesi per crisi aziendali e occupazionali

1. CHE COS' E'

E' una indennità riconosciuta ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria, **sospesi dal lavoro, per crisi aziendale ed occupazionale**, da aziende **non destinatarie** per settore o dimensione di:

- C.I.G ordinaria,
- C.I.G. straordinaria,
- C.I.G edilizia,
- C.I.G. agricola.

Cosa si intende per crisi aziendale e occupazionale:

Si tratta di eventi transitori e di carattere temporaneo dovuti a situazioni di mercato o eventi naturali che comportino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti e precisamente:

- a. crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati;
- b. mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso delle agenzie di somministrazione di lavoro;
- c. mancanza di materie prime o contrazione di attività non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;
- d. sospensioni o contrazioni della attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
- e. eventi improvvisi e imprevisti quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte;
- f. ritardati pagamenti oltre 150 giorni in caso di appalti o forniture verso la pubblica amministrazione.

(Decreto del M.L.P.S. n.46441 del 19/05/2009 art. 2)

2. A CHI SPETTA

- impiegati, operai, intermedi;
- dirigenti di qualsiasi settore privato;
- apprendisti (in via sperimentale per il triennio 2009-2011 - L. 2/2009). (vedi scheda apprendisti)

- lavoratori a domicilio (non è riconosciuta l'indennità nel caso di sospensione del lavoro tra una commessa e l'altra);
- soci dipendenti di cooperative con esclusione di quelle disciplinate dal D.P.R. 602/70
- Sospesi da aziende di qualsiasi settore.
Prima dell'entrata in vigore della L. 2/2009 l'indennità spettava solo ai dipendenti sospesi da aziende artigiane in crisi.

Caso particolare:

l'indennità spetta:

- anche al lavoratore sospeso che svolge nel contempo una attività di lavoro autonomo di qualsiasi natura, purchè tale attività sia stata avviata prima della sospensione del rapporto di lavoro dipendente;
- anche al lavoratore già occupato contemporaneamente presso due aziende e lo stesso viene sospeso solo da un'azienda. Ha diritto all'indennità di disoccupazione solo nel caso in cui il lavoratore viene sospeso dal posto di lavoro dal quale percepisce il maggior reddito.

Non Spetta

ai lavoratori **dipendenti**:

- da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale;
- con contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate;
- con contratti di lavoro a tempo parziale verticale;
- ai lavoratori a domicilio, per i periodi intercorrenti tra una commessa e l'altra nel corso del rapporto di lavoro.

Non spetta, inoltre nel caso di **mancata integrazione del 20%** dell'indennità da parte dell'Ente Bilaterale. In tal caso i lavoratori potranno accedere agli ammortizzatori sociali in deroga.

ATTENZIONE L'**ammortizzatore sociale in deroga** deve essere richiesto dal **datore di lavoro** alla Regione con le modalità contenute nella delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 692/2009 e n. 2219/2009. Al riguardo si vedano:

- la scheda relativa alla "**CIG in deroga in Emilia Romagna**" trattata nella guida
- le informazioni contenute nei seguenti siti:
 - www.emiliaromagnalavoro.it/accordi-e-interventi-per-contrastare-la-crisi/menu_procedure/procedura-di-accesso.
 - <http://www.inps.it/newportal>

3. REQUISITI E ADEMPIMENTI

3.1 Requisiti oggettivi

- sospensione per crisi aziendale o occupazionale (art. 2, Decreto M..L.P.S. 46441 del 19/05/2009);
- **erogazione del 20% della indennità da parte di un ente bilaterale o di un fondo interprofessionale per la formazione continua;**
- sottoscrizione di un apposito accordo sindacale.

3.2 Requisiti soggettivi

I requisiti sono i seguenti :

- occorrono 52 settimane di contributi da lavoro dipendente subordinato nel biennio precedente alla data del licenziamento;
 - dal 01/01/2006 non sono utili, al raggiungimento delle 52 settimane, i contributi figurativi relativi al servizio civile volontario.
 - Fino al 31/12/2010 sono utili, al raggiungimento delle 52 settimane, anche i periodi svolti nel periodo precedente sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, nella misura di tredici settimane.
- occorre aver svolto un'attività lavorativa, con relativo versamento di contributo settimanale, almeno 2 anni prima del licenziamento, vale a dire essere assicurato contro la disoccupazione involontaria da almeno due anni;

Novità

Per accedere alla prestazione in argomento, ai fini della maturazione dei requisiti assicurativi e contributivi, sono utili, a titolo di contribuzione figurativa, anche i periodi di lavoro di apprendistato, nel particolare caso in cui l'apprendista trasformi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale aspetto è previsto dal Decreto interministeriale n. 46441 del 19/05/2009 all'art. 5 c.5 e nel messaggio INPS n. 17114 del 29/07/2009.

3.3 Adempimenti lavoratore

Il lavoratore deve:

- avere rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità a un percorso formativo e di riqualificazione professionale, durante la sospensione dal lavoro, **da rendere all'INPS** utilizzando il modello di richiesta dell'indennità "DS SOSP" nel quale è contenuta la dichiarazione (art. 11 c.2 Decreto del M.L:P.S. n. 46441 del 19/05/2009).

La DID presentata la prima volta all'INPS vale anche nel caso di ripresa del lavoro superiore a 5 giorni continuativi all'interno del medesimo accordo sindacale. (Vedi circolare INPS n. 73 del 26/05/2009)

3.4 Adempimenti dei datori di lavoro

I datori di lavoro sono tenuti a comunicare al CPI, **per il tramite dell'INPS**, territorialmente competente:

- la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni nonché l'elenco dei nominativi interessati tramite la **procedura telematica** disponibile sul sito dell'**INPS servizi on line – Servizi per le aziende e consulenti o per gli Enti Bilaterali** (vedi anche circolare INPS n. 73 del 26/05/2009 e messaggi INPS n. 26087 del 13/11/2009 e n. 8767 del 30/03/2010);
- copia degli accordi sindacali;
- le eventuali **riprese lavorative** devono essere comunicate dall'azienda o dall'ente Bilaterale all'INPS con la procedura telematica sopra indicata. La comunicazione comporterà la sospensione del pagamento delle prestazioni di disoccupazione.

3.5 Adempimenti Ente Bilaterale

L'Ente bilaterale deve comunicare all'INPS con procedura telematica :

- i nominativi dei lavoratori titolari dell'intervento integrativo;
- il relativo periodo di erogazione;
- l'impegno assunto dallo stesso ente a pagare l'intervento integrativo non oltre 6 mesi dalla comunicazione della sospensione del lavoro. (art. 8 Decreto del M.L.P.S. n. 46441 del 19/05/2009).

Per l'operatività del suddetto adempimento è necessario che:

- l'INPS sottoscriva le convenzioni con gli Enti Bilaterali coinvolti nella prestazione.

4. TERMINI E MODULI

La domanda deve essere presentata **entro 20 giorni dalla sospensione dal lavoro** e comunque non oltre i 68 giorni dalla sospensione

- ai **patronati** che **curano l'invio telematico all'INPS**;
- all'INPS:
 - direttamente

- **telematicamente** tramite il sito internet dell'INPS www.inps.it; in tal caso occorre richiedere un codice PIN utilizzando la procedura di richiesta PIN disponibile nella home page del sito dell'Istituto).

Moduli

- modello "DS SOSP."
- modello di richiesta di detrazioni IRPEF;
- mod. ANF/DIP per coloro che hanno diritto agli assegni familiari con allegato stato di famiglia o autocertificazione sostitutiva;
- fotocopia del documento di riconoscimento;

I modelli sono disponibili presso:

- Gli uffici dell'INPS;
- I patronati (Sindacati);
- I siti internet seguenti:
 - www.inps.it/Modulistica/compila.asp
 - www.lavoro.provincia.modena.it/centrimpiego/moduli/index.htm

E' bene indicare nel modulo di richiesta anche il numero telefonico di cellulare e di rete fissa per eventuali contatti.

Importante

Nel caso di ripresa lavoro superiore ai 5 giorni continuativi non occorre ripresentare la domanda di disoccupazione nell'ambito del medesimo accordo sindacale.

La circolare INPS n. 73 del 26/05/2009 ha chiarito che in tal caso vale sempre la prima domanda presentata e la prima dichiarazione di immediata disponibilità presentata all'INPS.

5. DURATA E DECORRENZA

La durata dell'indennità è la seguente :

- **max 90 giornate** annue;

Decorrenza

Nel caso in cui la domanda sia stata presentata entro i 20 giorni dalla sospensione dal lavoro l'indennità decorre:

- **dalla data di sospensione.**

Per i lavoratori sospesi non è più prevista la carenza dei sette giorni.

Qualora la domanda sia stata presentata oltre tale termine (20 giorni), e comunque non oltre i 68 giorni dalla sospensione, la prestazione decorre:

- dalla data di effettiva presentazione della domanda.

6. ENTITÀ

Il trattamento previdenziale in argomento è pari al:

- 60% della retribuzione giornaliera lorda media degli ultimi 3 mesi (carico dell'Inps);
- 20% dell'indennità (vale a dire il 12% della retribuzione) a carico dell'ente bilaterale;
- **Fino al 31/12/2010 è prevista un'ulteriore integrazione dell'Inps a concorrenza dell'80% della retribuzione.** (Al fine di garantire ai lavoratori il medesimo trattamento riconosciuto ai lavoratori nell'ambito degli ammortizzatori sociali in deroga – art. 7 ter L. 33/2009-).

Le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di prestazioni sostitutive della retribuzione sono ridotte del 5,84%. (L. 41/86 art. 26).

7. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Per il periodo di percezione dell'indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa. I contributi sono utili a tutti gli effetti al raggiungimento del requisito pensionistico.

8. PAGAMENTO

L'indennità può essere riscossa:

- con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;
- allo sportello dell'ufficio postale.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (IBAN). Il conto corrente deve essere intestato necessariamente all'assicurato beneficiario.

9. SOSPENSIONE

L'indennità si sospende nei seguenti casi:

- Maternità;
- Malattia (indennizzata dall'INPS);
- Ricovero ospedaliero;
- Riprese di lavoro durante il periodo di sospensione.

- Prestazioni occasionali di tipo autonomo previste dall'articolo 61, comma 2, D.lgs Biagi (non superano i 5000 euro e i 30 giorni annui con lo stesso committente);

Novità

Fino al 31/12/2010, la prestazione in argomento è compatibile con le prestazioni occasionali di tipo accessorio (c.d. "voucher " art. 70 D.lgs 276/2003) che prevedono remunerazioni inferiori ai 3000 € annui. Diversamente si procede alla sospensione della prestazione previdenziale. Per approfondimenti al riguardo si veda la circolare INPS n. 75 del 26/05/2009 paragrafo 2.4.

10. PERDITA INDENNITÀ

Il lavoratore sospeso perde il diritto all'indennità di disoccupazione quando:

- rifiuta un lavoro congruo
- rifiuta di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità
- rifiuta di partecipare ad un percorso di riqualificazione
- non partecipa regolarmente ad un percorso di riqualificazione senza adeguata giustificazione.
- intraprende attività lavorativa come dipendente/autonomo/parasubordinato;
- si trasferisce in paesi extracomunitari per lunghi periodi o per lavoro;
- diviene titolare di pensione diretta;

11. "INCENTIVI ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ"

ANTICIPAZIONE DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PREVISTA PER I LAVORATORI SOSPESI DI CUI ALL'ART. 19 C. 1 DELLA L. 2/2009

Il lavoratore percettore di indennità di disoccupazione per sospensione dal lavoro può richiedere all'INPS la riscossione dell'indennità in un'unica soluzione nel caso in cui intenda:

- intraprendere un'attività di lavoro autonomo,
- avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa,
- associarsi in cooperativa.

(art. 7 ter, c.7 L.33/2009 – D.M. 49409 del 12/01/2010- msg INPS 8123 del 23/03/2010).

Al riguardo si veda la scheda relativa all'anticipazione in argomento trattata nella presente guida. [Link](#)

12. RICORSO

Nel caso in cui la domanda sia respinta è possibile presentare ricorso in carta libera:

➤ al **Comitato Provinciale dell'INPS**

entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale l'INPS comunica il rifiuto all'interessato.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili alla rivalutazione della richiesta di indennità di disoccupazione e si può presentare con le seguenti modalità:

- direttamente agli sportelli dell'INPS;
- spedito con raccomandata A/R alla sede INPS interessata;
- tramite un Ente di Patronato;

I contenuti della guida hanno una valenza **unicamente informativa e non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.**

1.c Indennità di disoccupazione ordinaria per apprendisti sospesi e licenziati per crisi aziendali e occupazionali

1. CHE COS' E' - A CHI SPETTA

E' una indennità riconosciuta agli apprendisti **sospesi o licenziati** da qualsiasi datore di lavoro interessato dalla crisi fino al 31/12/2011.

2. REQUISITI E ADEMPIMENTI

2.1 Requisiti oggettivi

- sospensione per crisi aziendale o occupazionale o licenziamento; (art. 2 Decreto M.L.P.S. 46441 del 19/05/2009 definizione – vedi pag.8 della guida)
- erogazione da parte dell'ente bilaterale del 20% della indennità;
- sottoscrizione di un apposito accordo sindacale

2.2 Requisiti soggettivi

I lavoratori interessati dovranno:

- risultare occupati in qualità di apprendista alla data del 29/11/2008;
- avere almeno 3 mesi di servizio presso l'azienda interessata da crisi aziendale o occupazionale.

2.3 Adempimenti dei datori di lavoro

I datori di lavoro sono tenuti a comunicare al Centro per l'Impiego, **per il tramite dell'INPS**, territorialmente competenti:

- la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni nonché l'elenco dei nominativi interessati **tramite la procedura telematica** disponibile sul **sito dell'INPS**:
 - **servizi on line** – [Servizi per le aziende e consulenti o per gli Enti Bilaterali](#) (vedi anche circolare INPS n. 73 del 26/05/2009 e messaggi INPS n. 26087 del 13/11/2009 e n. 8767 del 30/03/2010);
- copia degli accordi sindacali.

- Le eventuali riprese lavorative devono essere comunicate dall'azienda o dall'ente Bilaterale all'INPS con la procedura telematica sopra indicata. La comunicazione comporterà la sospensione del pagamento delle prestazioni di disoccupazione.

2.4 Adempimenti del lavoratore

Il lavoratore deve:

- rilasciare dichiarazione di immediata disponibilità:
 - **all'INPS** (nel caso di sospensione dal lavoro) a un percorso formativo e di riqualificazione professionale;
 - **al Centro per l'Impiego** (nel caso di licenziamento) ad offerta formativa o di lavoro. In tal caso nella richiesta di indennità, da presentare all'INPS, il lavoratore dovrà dichiarare di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al Centro per l'Impiego.

2.5 Adempimenti Ente bilaterale

L'Ente bilaterale deve comunicare all'INPS con **procedura telematica** :

- i nominativi dei lavoratori titolari dell'intervento integrativo;
- il relativo periodo di erogazione;
- **l'impegno assunto** dallo stesso ente a pagare l'intervento integrativo non oltre 6 mesi dalla comunicazione della sospensione del lavoro. (art. 8 Decreto del M.L.P.S. n. 46441 del 19/05/2009).

Per l'operatività del suddetto adempimento **è necessario che**:

l'INPS sottoscriva le convenzioni con gli Enti Bilaterali (coinvolti nella prestazione) nelle quali sia specificato l'impegno da parte dei suddetti Enti a pagare l'intervento integrativo a favore degli apprendisti licenziati e sospesi.

Qualora le convenzioni non prevedano l'intervento integrativo a favore degli apprendisti, gli stessi potranno ottenere le seguenti prestazioni:

- Apprendisti licenziati:
 - **Mobilità in deroga**
- Apprendisti sospesi:
 - **Cig in deroga**

In entrambi i casi il datore di lavoro presenterà:

- **richiesta di autorizzazione al trattamento previdenziale alla Regione competente** (anche su sollecitazione del/i lavoratore/i).

Per la richiesta del trattamento previdenziale **all'INPS**:

- **l'azienda presenterà domanda di CIG in deroga**, in favore degli apprendisti sospesi con modalità telematiche indicate nel sito della Regione Emilia Romagna e nel sito dell' INPS (di seguito indicati);
- **l'apprendista licenziato** presenterà domanda di mobilità in deroga alla sede INPS competente che erogherà la relativa prestazione in base al provvedimento di autorizzazione della Regione Emilia Romagna.

Per ulteriori informazioni riguardo la cassa integrazione in deroga e la mobilità in deroga si vedano:

- le schede relative alla “**CIG in deroga in Emilia Romagna**” e “**l'indennità di mobilità in deroga in Emilia Romagna**” trattate nella guida;
- le informazioni contenute nei seguenti siti:
 - www.emiliaromagnalavoro.it/accordi-e-interventi-per-contrastare-la-crisi/menu_procedure/procedura-di-accesso.
 - <http://www.inps.it/newportal>

3. TERMINI E MODULI

La domanda deve essere presentata **entro 20 giorni dalla sospensione dal lavoro**:

(La domanda può essere presentata comunque entro 68 giorni dalla sospensione o dal licenziamento. –

- ai **patronati che curano l'invio telematico all'INPS**;
- all'INPS
 - direttamente
 - telematicamente tramite il sito internet dell'INPS www.inps.it; in tal caso occorre richiedere un codice PIN utilizzando la procedura di richiesta PIN disponibile nella home page del sito dell'Istituto;

Moduli

- modello “DS sosp.” ;
- modello di richiesta di detrazioni IRPEF;
- mod. ANF/DIP per coloro che hanno diritto agli assegni familiari con allegato stato di famiglia o autocertificazione sostitutiva;

- fotocopia del documento di riconoscimento.

I modelli sono disponibili presso:

- Gli uffici dell'INPS;
- I patronati (Sindacati);
- I siti internet seguenti:
 - www.inps.it/Modulistica/compila.asp
 - www.lavoro.provincia.modena.it/centrimpiego/moduli/index.htm

E' bene indicare nel modulo di richiesta anche il numero telefono di cellulare e di rete fissa per eventuali contatti

4. DURATA E DECORRENZA

La durata dell'indennità è:

- **equivalente al numero di** giornate pari a quelle di sospensione e comunque **non oltre 90 giornate nell'anno;**
- può essere riconosciuto un numero minore di giornate qualora il contratto di apprendistato scada prima della durata massima dell'indennità.

La prestazione può essere usufruita anche in modo frazionato e non continuativo

Decorrenza

Nel caso in cui la domanda sia stata presentata entro i 20 giorni dalla sospensione dal lavoro l'indennità decorre:

- dalla data di sospensione

Qualora la domanda sia stata presentata oltre tale termine (20 giorni), e comunque non oltre i 68 giorni dalla sospensione, la prestazione decorre:

- dalla data di effettiva presentazione della domanda.

5. ENTITÀ'

L'indennità è pari al:

- 60% della retribuzione giornaliera lorda media degli ultimi 3 mesi (carico Inps);
- 20% dell'indennità (12% della retribuzione) (carico ente bilaterale);

- **fino al 31/12/2010 è prevista un'ulteriore integrazione dell'Inps a concorrenza dell'80% della retribuzione** (al fine di garantire ai lavoratori il medesimo trattamento riconosciuto ai lavoratori nell'ambito degli ammortizzatori sociali in deroga – art. 7 ter L. 33/2009 -).

Le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di prestazioni sostitutive della retribuzione sono ridotte del 5,84%. (L. 41/86 art. 26).

6. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Per il periodo di percezione dell' indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa. I contributi sono utili a tutti gli effetti al raggiungimento del requisito pensionistico.

7. PAGAMENTO

L'indennità può essere riscossa:

- con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;
- allo sportello dell'ufficio postale del territorio nazionale.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (IBAN). Il conto corrente deve essere intestato necessariamente all'assicurato beneficiario.

8. SOSPENSIONE

L'indennità si sospende nei seguenti casi:

- Maternità;
- Malattia (indennizzata dall'INPS);
- Ricovero ospedaliero;
- Riprese di lavoro durante il periodo di sospensione.
- Prestazioni occasionali di tipo autonomo previste dall'articolo 61, comma 2, D.lgs Biagi (non superano i 5000 euro e i 30 giorni annui con lo stesso committente);

Novità

- Fino al 31/12/2010 la prestazione in argomento è compatibile con le prestazioni occasionali di tipo accessorio (c.d. "voucher" art. 70 D.lgs 276/2003), che prevedono remunerazioni inferiori ai 3000 € annui netti. Diversamente si procede alla sospensione della prestazione previdenziale. Per approfondimenti al riguardo si veda la circolare INPS n. 75 del 26/05/2009 paragrafo 2.4.

- Nel caso di ripresa del lavoro superiore ai 5 giorni continuativi non occorre più ripresentare la domanda di disoccupazione nell'ambito del medesimo accordo sindacale. La circolare INPS n. 73 del 26/05/2009 ha chiarito che in tal caso vale sempre la prima domanda presentata.

9. PERDITA INDENNITÀ

L'apprendista sospeso o licenziato perde il diritto all'indennità di disoccupazione quando:

- rifiuta un lavoro congruo
- rifiuta di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità
- rifiuta di partecipare ad un percorso di riqualificazione
- non partecipa regolarmente ad un percorso di riqualificazione senza adeguata giustificazione.
- intraprende attività lavorativa come dipendente/autonomo/parasubordinato;
- si trasferisce in paesi extracomunitari per lunghi periodi o per lavoro;
- perde lo stato di disoccupazione (art. 2 c°1 D.lgs 181/00 e 297/02) – (apprendisti licenziati).

10. “INCENTIVI ALL'AUTOIMPREDITORIALITÀ”

ANTICIPAZIONE DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PREVISTA PER I LAVORATORI SOSPESI DI CUI ALL'ART. 19 C.1 DELLA L. 2/2009

Il lavoratore percettore di indennità di disoccupazione per sospensione dal lavoro può richiedere all'INPS la riscossione dell'indennità in un'unica soluzione nel caso in cui intenda:

- intraprendere un'attività di lavoro autonomo,
- avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa,
- associarsi in cooperativa.

(art. 7 ter, c.7 L.33/2009 – D.M. 49409 del 12/01/2010- msg INPS 8123 del 23/03/2010).

Al riguardo si veda la scheda relativa all'anticipazione in argomento trattata nella presente guida. [Link](#)

11. RICORSO

Nel caso in cui la domanda sia respinta è possibile presentare ricorso in carta libera:

➤ al **Comitato Provinciale dell'INPS**

entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale l'INPS comunica il rifiuto all'interessato.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili alla rivalutazione della richiesta di indennità di disoccupazione e si può presentare con le seguenti modalità:

- direttamente agli sportelli dell'INPS;
- spedito con raccomandata A/R alla sede INPS interessata;
- tramite un Ente di Patronato;

I contenuti della guida hanno una valenza **unicamente informativa e non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.**

2. Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti

2.a Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti per lavoratori licenziati.



1. CHE COS' E' - A CHI SPETTA

E' una indennità che ha la finalità di **indennizzare i periodi di non occupazione** dei lavoratori che hanno svolto lavori brevi e discontinui e non riescono a raggiungere il requisito di contribuzione minimo richiesto per ottenere l'indennità di disoccupazione ordinaria.

Spetta

- ai lavoratori dipendenti;
- ai lavoratori iscritti ad albi professionali se non prestano effettivamente attività lavorativa nell'anno di riferimento.

L'indennità è **riconosciuta** anche per **dimissioni solo nei seguenti casi:**

- dimissioni per giusta causa addebitabili al datore di lavoro (es: mobbing, mancata retribuzione ecc..)
- dimissioni presentate durante il periodo di maternità o con figlio di età inferiore ad un anno all'atto della dimissione.

L'indennità **non spetta:**

- per periodi conseguenti a dimissioni volontarie;
- ai soci di cooperative di cui al D.P.R. 602/70 (es. facchinaggio, pulizie, ect.);
- ai lavoratori iscritti alla gestione separata I.N.P.S.;
- ai lavoratori subordinati con contratto di lavoro part-time verticale.

L'indennità è **incompatibile con:**

- le pensioni dirette (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità);
- l'assegno ordinario di invalidità;
- l'indennità giornaliera antitubercolare;
- l'indennità di malattia;
- l'indennità di maternità;

2. REQUISITI

- L'interessato deve aver lavorato, nell'anno di riferimento **almeno 78 giornate**, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità, ferie ecc...)
- L'interessato deve essere assicurato contro la disoccupazione involontaria da almeno due anni, vale a dire avere un contributo settimanale prima del biennio precedente; (il biennio si calcola a ritroso a partire dal 31 dicembre dell'anno per il quale viene richiesta la prestazione).

3. TERMINI E MODULI

- La domanda deve essere presentata personalmente agli uffici INPS o tramite il patronato (telematicamente) **entro il 31 marzo dell'anno successivo** a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro.

Moduli

- Modello DS 21/ Req. Rid.;
- modello di richiesta detrazioni IRPEF;
- DL 86/88bis (datori di lavoro anno precedente);
- fotocopia del documento di riconoscimento.

I moduli sono disponibili presso:

- Gli uffici dell'INPS;
- I Patronati (Sindacati);
- Il sito internet seguente:

www.inps.it/Modulistica/compila.asp

4. DURATA

La durata dell'indennità è:

- **pari al numero di giornate effettivamente lavorate** nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

5. ENTITA'

L'importo dell'indennità è pari al:

- 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni;
- 40% per i giorni successivi;

nei limiti di un importo massimo mensile lordo che per le domande presentate nel 2010, (con riferimento attività svolta nel corso dell'anno 2009) è pari :

- 886,31 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile inferiore a 1.931,86 €
- elevato a 1.065,26 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.931,86 €

Le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di prestazioni sostitutive della retribuzione sono ridotte del 5,84%. (L. 41/86 art. 26).

6. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

I periodi di disoccupazione in cui è stata percepita l'indennità sono coperti da contribuzione figurativa. I contributi sono utili a tutti gli effetti al raggiungimento del requisito pensionistico.

7. IL PAGAMENTO

L'indennità può essere riscossa:

- allo sportello dell'ufficio postale;
- con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (IBAN). Il conto corrente deve essere intestato necessariamente all'assicurato beneficiario.

8. RICORSO

Nel caso in cui la domanda sia respinta o accolta solo parzialmente è possibile presentare ricorso in carta libera:

- al **Comitato Provinciale dell'INPS**;
entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale l'INPS comunica il rifiuto all'interessato.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili alla rivalutazione della richiesta di indennità di disoccupazione e si può presentare con le seguenti modalità:

- direttamente agli sportelli dell'INPS;
- spedito con raccomandata A/R alla sede INPS interessata;
- tramite un Ente di Patronato.

I contenuti della guida hanno una valenza **unicamente informativa e non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.**

2.b Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti per lavoratori sospesi per crisi aziendali e occupazionali

1. CHE COS' E' - A CHI SPETTA

E' una indennità che ha la finalità di **indennizzare i periodi di non occupazione** dei lavoratori **sospesi** da aziende non destinatarie per settore o dimensione di Cig ordinaria, Cig straordinaria che non riescono a raggiungere il requisito di contribuzione minimo richiesto per ottenere l'indennità di disoccupazione ordinaria.

Non Spetta

- ai soci di cooperative di cui al D.P.R. 602/70 (es. facchinaggio, pulizie, ect.);
- ai lavoratori iscritti alla gestione separata I.N.P.S.;
- ai lavoratori subordinati con contratto di lavoro part-time verticale;
- nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate;
- **nel caso di mancata integrazione del 20% dell'indennità da parte dell'Ente Bilaterale. In tal caso i lavoratori potranno accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, previa presentazione di richiesta di autorizzazione alla Regione Emilia Romagna.**

Attenzione

La richiesta dell'ammortizzatore sociale in deroga deve essere presentata dal datore di lavoro.

Per informazioni sugli ammortizzatori in deroga consultare:

- la scheda sulla "CIG in deroga in Emilia Romagna" trattata nella guida;
- il sito della regione Emilia Romagna: http://www.emiliaromagnalavoro.it/accordi-e-interventi-per-contrastare-la-crisi/menu_procedure/procedura-di-accesso
- il sito dell'INPS www.inps.it/newportal

2. REQUISITI E ADEMPIMENTI

2.1 Requisiti oggettivi

Sono necessarie le seguenti condizioni oggettive:

- sospensione dal lavoro per crisi aziendale o occupazionale (secondo la definizione dell'art. 2, Decreto del M.L.P.S. n. 46441 del 19/05/2009 – vedi pagina 8 della presente guida);
- integrazione del 20% della indennità da parte di un ente bilaterale o di un fondo interprofessionale per la formazione continua;
- sottoscrizione di un apposito accordo sindacale.

2.2 Requisiti soggettivi

L'interessato deve:

- aver lavorato, nell'anno di riferimento **almeno 78 giornate**, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità, ferie ecc...)
- essere assicurato contro la disoccupazione involontaria da almeno due anni, vale a dire avere un contributo settimanale prima del biennio precedente; (il biennio si calcola a ritroso a partire dal 31 dicembre dell'anno per il quale viene richiesta la prestazione).

Novità

Per accedere alla prestazione in argomento, ai fini della maturazione dei requisiti assicurativi e contributivi, sono utili, a titolo di contribuzione figurativa, anche i periodi di lavoro di apprendistato, nel particolare caso in cui l'apprendista trasformi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale novità è prevista dal Decreto interministeriale n. 46441 del 19/05/2009 all'art. 5 c.5 e nel messaggio INPS n. 17114 del 29/07/2009.

2.3 Adempimenti dei datori di lavoro

I datori di lavoro sono tenuti a comunicare al CPI per il tramite dell'INPS, territorialmente competenti:

- la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni nonché l'elenco dei nominativi interessati tramite la **procedura telematica** disponibile sul sito dell'INPS servizi on line – Servizi per le aziende e consulenti o per gli Enti Bilaterali (vedi anche circolare INPS n. 73 del 26/05/2009 e messaggi INPS n. 26087 del 13/11/2009 e n. 8767 del 30/03/2010);
- copia degli accordi sindacali.

2.4 Adempimenti del lavoratore

Il lavoratore deve:

- rilasciare dichiarazione di immediata disponibilità a un percorso formativo e di riqualificazione professionale da rendere all'INPS con l'apposita modulistica disponibile sul sito dello stesso Istituto.

2.5 Adempimenti Ente bilaterale:

L'Ente bilaterale deve comunicare all'INPS con **procedura telematica** :

- i nominativi dei lavoratori titolari dell'intervento integrativo;
- il relativo periodo di erogazione;
- l'impegno assunto dallo stesso ente a pagare l'intervento integrativo non oltre 6 mesi dalla comunicazione della sospensione del lavoro. (art. 8 Decreto del M.L.P.S. n. 46441 del 19/05/2009).

Per l'operatività del suddetto adempimento è necessario che l'INPS sottoscriva le convenzioni con gli Enti Bilaterali coinvolti nella prestazione.

In mancanza dell'intervento integrativo dell'Ente bilaterale i lavoratori potranno accedere agli ammortizzatori sociali in deroga.

3. TERMINI E MODULI

La domanda deve essere presentata personalmente agli uffici INPS o tramite il patronato (telematicamente) entro 20 giorni dalla sospensione.

- ai **patronati** che **curano l'invio telematico all'INPS**;
- direttamente presso gli sportelli INPS;

Moduli

- modello "DS sosp."
- DL 86/88bis (datori di lavoro anno precedente);
- modello di richiesta di detrazioni IRPEF;
- Dichiarazione dell'ente bilaterale attestante l'avvenuta erogazione dell'integrazione economica per il periodo indennizzato;
- fotocopia del documento di riconoscimento;

I modelli sono disponibili presso:

- Gli uffici dell'INPS;
- I patronati (Sindacati);
- I siti internet seguenti:
 - www.inps.it/Modulistica/compila.asp
 - www.lavoro.provincia.modena.it/centrimpiego/moduli/index.htm

4. DURATA

L'indennità ha una durata di:

- **max 90 giornate annue.**

La durata del trattamento è equivalente ad un numero di giornate pari a quelle di sospensione (non oltre 90 giornate) o per il minor periodo lavorato nell'anno precedente.

5. ENTITÀ

L'importo dell'indennità è pari al:

- 35% della retribuzione media giornaliera (a carico dell'INPS);
- 20% dell'indennità (vale a dire il 7% della retribuzione) a carico dell'ente bilaterale;
- **Fino al 31/12/2010 è prevista un'ulteriore integrazione dell'Inps a concorrenza dell'80% della retribuzione.** (Al fine di garantire ai lavoratori il medesimo trattamento riconosciuto ai lavoratori nell'ambito degli ammortizzatori sociali in deroga – art. 7 ter L. 33/2009).

Le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di prestazioni sostitutive della retribuzione sono ridotte del 5,84% (L.41/86 art. 26).

6. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

I periodi di disoccupazione in cui è stata percepita l'indennità sono coperti da contribuzione figurativa. I contributi sono utili a tutti gli effetti al raggiungimento del requisito pensionistico.

7. IL PAGAMENTO

L'indennità può essere riscossa:

- allo sportello dell'ufficio postale;
- con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (IBAN). Il conto corrente deve essere intestato necessariamente all'assicurato beneficiario.

8. RICORSO

Nel caso in cui la domanda sia respinta o accolta solo parzialmente è possibile presentare ricorso in carta libera:

➤ al **Comitato Provinciale dell'INPS**;

entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale l'INPS comunica il rifiuto all'interessato.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili alla rivalutazione della richiesta di indennità di disoccupazione e si può presentare con le seguenti modalità:

- direttamente agli sportelli dell'INPS;
- spedito con raccomandata A/R alla sede INPS interessata;
- tramite un Ente di Patronato.

I contenuti della guida hanno una valenza **unicamente informativa e non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.**

3. Indennità di disoccupazione agricola



1. CHE COS' E' - A CHI SPETTA

E' una indennità che ha la finalità di indennizzare i periodi di non occupazione dei lavoratori del settore agricolo.

Dal 01/01/2009 indennità ordinaria di disoccupazione agricola e i trattamenti di disoccupazione speciale agricola **sono unificati nell'unica prestazione** di disoccupazione agricola. (L. 247/2007 art. 1 c. 55).

Spetta:

- agli operai agricoli iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
 - operai agricoli a tempo determinato; (c.d. O.T.D.)
 - piccoli coloni;
 - partecipanti familiari;
 - piccoli coltivatori diretti che integrano le giornate di attività agricola come lavoro dipendente con giornate di lavoro autonomo.
- coloro i quali hanno lavorato come operai agricoli a tempo indeterminato per parte dell'anno e sono stati licenziati.

L'indennità è riconosciuta anche per **dimissioni solo nei seguenti casi:**

- dimissioni per giusta causa addebitabili al datore di lavoro (es: mobbing, mancata retribuzione ecc..)
- dimissioni presentate durante il periodo di maternità o con figlio di età inferiore ad un anno all'atto della dimissione.

Non spetta:

- per periodi conseguenti a dimissioni volontarie;
- ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale;
- ai lavoratori titolari di pensione diretta;
- ai lavoratori iscritti alla gestione separata solo per le giornate lavorate come lavoro autonomo o parasubordinato.

2. REQUISITI

L'interessato:

- deve essere iscritto, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell'anno solare per il quale viene richiesta l'indennità (sia operaio a tempo determinato- O.T.D., sia operaio a tempo indeterminato –O.T.I.);
- deve avere almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- deve avere almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la richiesta;
 - in mancanza dei 102 contributi giornalieri, l'indennità spetta comunque, purché il lavoratore abbia svolto nell'anno cui si riferisce la richiesta, lavoro dipendente per almeno 78 giornate. In tal caso l'interessato può richiedere l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.

Novità

E' possibile cumulare lavoro dipendente agricolo e lavoro dipendente non agricolo purché vi sia prevalenza di attività agricola subordinata nell'anno o nel biennio cui si riferisce la domanda. (L. 247/2007 art. 1 c.56);

3. TERMINI – MODULI

La domanda deve essere presentata personalmente o tramite patronato (telematicamente) agli uffici INPS **entro il 31 marzo dell'anno successivo** a quello a cui si riferisce l'indennità.

Moduli

- Prest. agr. 21 TP SR 25.
- Nello stesso modello è contenuta la richiesta dell'ANF (assegno per il nucleo familiare). In tal caso occorre allegare lo stato di famiglia o autocertificazione sostitutiva.
- modello di richiesta detrazioni IRPEF da allegare alla richiesta solo per i carichi di famiglia;
- fotocopia del documento di riconoscimento

4. DURATA

La durata dell'indennità è:

- pari al numero di giornate effettivamente lavorate nell'anno di riferimento.

Tale numero non può, comunque, essere superiore alla differenza tra il numero 365 ed il numero di giornate di effettiva occupazione (attività agricola e non agricola), prestate nell'anno di riferimento. Vanno inoltre sottratti i periodi di servizio militare, malattia indennizzata, maternità indennizzata, infortunio indennizzato, Integrazione agricola, disoccupazione.

5. ENTITA'

L'importo giornaliero dell'indennità è stato fissato generalmente nella **misura del 40% della retribuzione.**

(L. 247/2007)

L'importo dell'indennità di disoccupazione agricola continua invece ad essere **pari al 30% della retribuzione** (1):

- per gli operai a **tempo indeterminato (OTI)**
- **per i beneficiari dell'indennità di disoccupazione agricola con requisiti ridotti,** esclusi (entrambi) dalla L. 247/2000.

(1) Per retribuzione si intende quella prevista da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (art. 1 del decreto legge 09/10/1989 n. 388 convertito in legge n. 389 del 07/12/1989).

Le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di prestazioni sostitutive della retribuzione sono ridotte del 5,84% (L.41/86 art. 26).

6. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

I periodi di disoccupazione in cui è stata percepita l'indennità sono coperti da contribuzione figurativa. I contributi sono utili a tutti gli effetti al raggiungimento del requisito pensionistico.

7. PAGAMENTO

L'indennità può essere riscossa:

- allo sportello dell'Ufficio Postale;
- con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati esclusivamente le coordinate bancarie o postali (IBAN).

8. RICORSO:

Nel caso in cui la domanda venga respinta o accolta solo parzialmente è possibile presentare ricorso in carta libera:

- al **Comitato Provinciale dell'INPS;** **entro 90 giorni** dalla data di ricezione della lettera con la quale l'INPS comunica il rifiuto all'interessato.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili alla rivalutazione della richiesta di indennità di disoccupazione e si può presentare con le seguenti modalità:

- direttamente agli sportelli dell'INPS;
- spedito con raccomandata A/R alla sede INPS interessata;
- tramite un Ente di Patronato.

I contenuti della guida hanno una valenza **unicamente informativa e non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.**

4. Indennità di disoccupazione speciale edile

(Legge 427/75)



1. CHE COS' E' - A CHI SPETTA

E' una indennità che spetta **ai lavoratori del settore dell'edilizia**, disoccupati, che hanno cessato l'attività lavorativa alle dipendenze di terzi per:

- cessazione dell'attività aziendale;
- ultimazione del cantiere;
- ultimazione delle singole fasi lavorative;
- riduzione di personale;
- fallimento di aziende edili.

Non spetta:

per indennizzare periodi conseguenti a dimissioni volontarie.

Scelta tra l'indennità di disoccupazione ordinaria ed l'indennità di disoccupazione speciale edile

L'interessato, in possesso dei requisiti previsti per beneficiare dell'indennità di disoccupazione ordinaria e del trattamento speciale edile, **al momento della presentazione della domanda presso le Sedi dell'INPS** territorialmente competenti, potrà optare tra le seguenti possibilità:

- fruire dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali ai sensi della normativa vigente (termini di decadenza / importo / durata);
- fruire del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia ai sensi della legge 427/1975 (termini di decadenza / importo / durata), con la possibilità, al termine dei 90 giorni del trattamento speciale, di fruire del periodo residuo dell' indennità di disoccupazione ordinaria.

L'opzione indicata al punto b dovrà essere effettuata esclusivamente **al momento della presentazione della domanda..** (Rif. Messaggio INPS 5 novembre 2008, n. 24694). Qualora i lavoratori ritengano, una volta ricevuti i primi pagamenti, di aver effettuato una scelta errata, possono chiedere la riliquidazione della domanda. (Rif. Messaggio INPS 23 marzo 2009 n. 6609).

2. REQUISITI

L'interessato deve avere:

- almeno **43 contributi settimanali** o **10 contributi mensili** versati per attività nel settore edile nell'ultimo biennio.

Per il riconoscimento della prestazione in argomento **non è richiesto il requisito del biennio di anzianità** nell'assicurazione per la disoccupazione.

3. ADEMPIMENTI NECESSARI

L'interessato deve:

- rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al Centro per l'Impiego di competenza per domicilio (ex articolo 2 Decreto Legislativo 181/2000).
- comunicare l'eventuale ripresa dell'attività lavorativa entro 5 giorni alla sede dell'I.N.P.S. con il modello DS.56 bis.

4. TERMINI – MODULI

La domanda può essere presentata personalmente o tramite patronato all'INPS **entro due anni dalla data del licenziamento.**

Moduli

- Modello DS21 (nel quale è contenuta la dichiarazione di immediata disponibilità, da rendere all'INPS, prevista dalla L. 2/2009 art. 19 c. 10 e dall'art. 11 del Decreto Ministeriale n. 46441 del 19/05/2009);
- dichiarazione del datore di lavoro (modello DS 22/ed) compilato dall'ultimo datore di lavoro edile;
- richiesta di detrazioni IRPEF;
- mod. ANF/DIP per coloro che hanno diritto agli assegni familiari - stato di famiglia o autocertificazione sostitutiva;
- fotocopia del documento di riconoscimento

I moduli sono disponibili presso:

- Gli uffici dell'INPS;
- I Patronati (Sindacati);
- Il sito internet seguente:

www.inps.it/Modulistica/compila.asp

5. DURATA E DECORRENZA

L'indennità viene corrisposta per **un massimo di 90 giorni**.

La **decorrenza** è la seguente:

- dal giorno successivo al licenziamento nel caso in cui il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (acquisizione dello stato di disoccupazione) al Centro per l'Impiego avvenga entro 7 giorni dalla cessazione;
- dal giorno di acquisizione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l'Impiego, negli altri casi.

6. ENTITA'

L'indennità è corrisposta **nella misura dell'80% della retribuzione media giornaliera** percepita nelle **ultime 4 settimane**.

L'importo massimo che deve essere corrisposto ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, resta fissato anche per l'anno 2010 in euro 583,84 che, al netto della riduzione del 5,84%, è pari a euro 549,74.

7. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

E' riconosciuta la contribuzione figurativa per il periodo di percezione dell' indennità. I contributi sono utili a tutti gli effetti al raggiungimento del requisito pensionistico.

8. PERDITA INDENNITA'

L'indennità si perde quando il lavoratore:

- ha percepito tutte le giornate di trattamento speciale;
- viene avviato ad un nuovo lavoro;
- perde lo stato di disoccupazione;
- diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).

9. PAGAMENTO

L'indennità può essere riscossa:

- allo sportello dell' ufficio postale;
- con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (IBAN). Il conto corrente deve essere intestato necessariamente all'assicurato beneficiario.

10. RICORSO

Nel caso in cui la domanda sia respinta è possibile presentare ricorso in carta libera:

- al **Comitato Provinciale dell'INPS**;
entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale l'INPS comunica il rifiuto all'interessato.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili alla rivalutazione della richiesta di indennità di disoccupazione e si può presentare con le seguenti modalità:

- direttamente agli sportelli dell'INPS;
- spedito con raccomandata A/R alla sede INPS interessata;
- tramite un Ente di Patronato;

I contenuti della guida hanno una valenza **unicamente informativa e non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.**

5. Indennità di mobilità



1. CHE COS' E' - A CHI SPETTA

E' una indennità che garantisce un trattamento economico sostitutivo della retribuzione ai **lavoratori** (operai, quadri, impiegati, soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro – tempo indeterminato) **licenziati** dalle aziende con più di 15 dipendenti che hanno intrapreso procedure di licenziamento collettivo a seguito di:

- esaurimento della CIGS;
- licenziamento per riduzione di personale, trasformazione, cessazione di attività.

Non spetta

- ai dipendenti delle imprese edili.

Spetta, comunque, un **trattamento di disoccupazione speciale per l'edilizia** equivalente all'indennità di mobilità:

- ai dipendenti licenziati da imprese edili che hanno attuato un programma di integrazione salariale ai sensi della L. 451/94 art. 3;
- ai dipendenti licenziati da aziende edili operanti nelle aree nelle quali il CIPI abbia accertato la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione ai sensi dell'art. 11 c. 2 della L. 223/91.

Per tale tipologia di prestazione sono previsti requisiti e durate diverse dall'indennità di mobilità.

Per maggiori informazioni su tale trattamento si segnala il seguente sito: <http://www.inps.it/newportal/>
[Link](#)

- ai dirigenti e gli apprendisti; **(1)**
- ai lavoratori con contratto a tempo determinato e i lavoratori stagionali;
- ai dipendenti di datori di lavoro non imprenditori, come le associazioni politiche o sindacali, le associazioni di volontariato, gli enti senza fine di lucro, gli studi professionali;

(1) Agli apprendisti spetta solo l'iscrizione in lista di mobilità (Regione Emilia Romagna) con la finalità di agevolarne il reinserimento nel mondo del lavoro. Potranno richiedere un trattamento equivalente all'indennità di disoccupazione ordinaria, se in possesso dei requisiti previsti dalla L. 2/2009 subordinatamente all'intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, e/o agli ammortizzatori sociali in deroga. ([Vedi indennità di cui al punto 1.c della presente guida](#)).

2. REQUISITI

I lavoratori devono essere stati **licenziati** da:

- Imprese industriali che abbiano occupato negli ultimi 6 mesi una media di più di 15 dipendenti;
- Imprese artigiane soggette all'influsso dominante di una impresa industriale ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale;

che hanno intrapreso **procedure collettive di licenziamento**.

Affinché il **licenziamento** possa **essere definito collettivo** occorrono almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni, in una o più unità produttive.

I lavoratori (operai, quadri, impiegati) licenziati dalle suddette aziende hanno diritto all'indennità quando sono in possesso dei seguenti ulteriori requisiti soggettivi:

- un'anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;
- almeno 6 mesi di effettivo lavoro (comprese ferie, festività);
- l'iscrizione nelle liste di mobilità.

3. TERMINI - MODULI

La domanda deve essere presentata **entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro** all'INPS di competenza per domicilio del lavoratore.

- modello DS.21 (nel quale è contenuta la dichiarazione di immediata disponibilità da rendere all'INPS prevista dalla L. 2/2009 art. 19 c. 10 e dall'art. 11 del Decreto Ministeriale n. 46441 del 19/05/2009);
- modello di richiesta di detrazioni IRPEF;
- mod. ANF/DIP per coloro che hanno diritto agli assegni familiari con allegato stato di famiglia o autocertificazione sostitutiva;
- fotocopia del documento di riconoscimento.

I moduli sono disponibili presso:

- Gli uffici dell'INPS;
- I patronati (sindacati);
- Il Centro per l'Impiego;
- I siti internet:
 - ◆ www.inps.it/Modulistica/compila.asp
 - ◆ www.lavoro.provincia.modena.it/centrimpiego/moduli/index.htm

4. DURATA E DECORRENZA

La durata dell'indennità varia in relazione:

- all'età del lavoratore alla data del licenziamento;
- all'ubicazione dell'azienda;

- all'anzianità aziendale complessiva (1) maturata presso l'azienda che ha attivato la procedura di licenziamento collettivo.

In linea generale:

La durata dell'indennità

Età del lavoratore	Aziende del centro-nord	Aziende del mezzogiorno
fino a 39 anni	12 mesi	24 mesi
da 40 a 49 anni	24 mesi	36 mesi
da 50 anni	36 mesi	48 mesi

(1) esempio: un lavoratore di 41 anni che ha un'anzianità aziendale complessiva di 14 mesi, percepisce una indennità di mobilità per 14 mesi e non per un periodo di 24 mesi previsti per i lavoratori che hanno una anzianità aziendale complessiva di almeno 24 mesi. **Ciò vale a dire che l'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che ha attivato la procedura di mobilità.**

Decorre

- dall' **8° giorno** successivo a quello del licenziamento, se la domanda è presentata **entro 8 giorni** dalla data di licenziamento;
- dal **5° giorno** successivo a quello della presentazione della domanda se la stessa è stata presentata dopo gli otto giorni e comunque entro i termini massimi;

5. ENTITA'

Per i primi 12 mesi:

- **100%** del trattamento di CIGS percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento;

Per i periodi successivi:

- **80%** del predetto importo;

nei limiti di un importo massimo mensile che per il 2010 è:

- di euro 892,96 lordi per i lavoratori con retribuzione mensile lorda inferiore a euro 1.931,86
- elevato a euro 1073,25 per i lavoratori con retribuzione mensile lorda superiore a euro 1.931,86;

Agli importi indicati deve essere poi detratta una percentuale pari al 5,84%. (L. 41/86 art. 26).

6. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Per il periodo di percezione dell' indennità spetta la contribuzione figurativa. I contributi sono utili a tutti gli effetti al raggiungimento del requisito pensionistico.

7. PAGAMENTO

L'indennità è pagata ogni mese dall'INPS direttamente al lavoratore:

- allo sportello dell'ufficio postale;
- con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (IBAN). Il conto corrente deve essere intestato necessariamente all'assicurato beneficiario.

8. SOSPENSIONE INDENNITA'

L'indennità è **sospesa** quando il beneficiario dell'indennità:

- è assunto con contratto a tempo determinato e comunica entro 5 giorni l'avvenuta assunzione all'INPS;
- è in servizio di leva.

9. PERDITA INDENNITA'

L'indennità si perde nei seguenti casi:

- assunzione a tempo indeterminato;
- rifiuto ad essere avviati ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente ;
- mancata accettazione di un' offerta di lavoro congrua;
- mancata comunicazione all'INPS dell'inizio di un'attività lavorativa a tempo determinato entro 5 giorni dall'evento;
- diritto alla pensione vecchiaia, anzianità, inabilità'.
- riscossione dell'indennità in un'unica soluzione, c.d. "**l'anticipazione dell'indennità di Mobilità**", per avvio di una attività di lavoro autonomo o per associazione in cooperativa.
[Link](#)

con conseguente cancellazione dalle liste di mobilità.

Novità

Fino al 31/12/2010 la prestazione in argomento è compatibile con le prestazioni occasionali di tipo accessorio (art. 70 D.lgs 276/2003) che prevedono remunerazioni inferiori ai 3000 € annui netti. Diversamente si procede alla sospensione della prestazione previdenziale. Per approfondimenti al riguardo si veda la circolare INPS n. 75 del 26/05/2009 paragrafo 2.4.

10. RICORSO

Nel caso in cui la domanda venga respinta è possibile presentare ricorso in carta libera:

- al **Comitato Provinciale dell'INPS**;
entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale l'INPS comunica il rifiuto all'interessato.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili alla rivalutazione della richiesta di indennità di disoccupazione e si può presentare con le seguenti modalità:

- direttamente agli sportelli dell'INPS;
- spedito con raccomandata A/R alla sede INPS interessata;
- tramite un Ente di Patronato;

I contenuti della guida hanno una valenza **unicamente informativa e non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.**

6. Incentivi all'autoimprenditorialità

Anticipazione indennità di mobilità

1. CHE COS' E' - A CHI SPETTA



Il lavoratore che percepisce indennità di mobilità può richiederne l'anticipazione per le mensilità non ancora percepite nel caso in cui intenda:

- avviare un'attività in proprio
- associarsi in cooperativa

L'anticipazione spetta anche ai lavoratori che, alla data in cui sono collocati in mobilità, svolgono già un'attività autonoma (compreso lavoro a progetto) con la finalità di favorire lo sviluppo dell'attività autonoma iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente.

2. REQUISITI

I requisiti sono quelli previsti per la richiesta dell'indennità di mobilità (di cui alla legge 223 del 91) integrati dalla iniziativa del lavoratore di avviare un'attività in proprio o di associarsi in cooperativa.

3. TERMINI – MODULI

La domanda deve essere presentata all'INPS **entro 60 giorni** dall'inizio dell'attività di lavoro autonomo o di associazione in cooperativa di nuova costituzione o già costituita.

Moduli

- Modello DS21/ANT.

Alla richiesta occorre allegare:

- la fotocopia del documento di riconoscimento;
- documentazione necessaria per attestare l'attività lavorativa autonoma, intrapresa o che si intende intraprendere, ovvero la costituzione di una cooperativa o l'associazione ad una cooperativa già costituita;

I moduli sono disponibili presso:

- Gli uffici dell'INPS;
- I patronati (sindacati);
- Il Centro per l'Impiego;

➤ I siti internet:

- www.inps.it/Modulistica/compila.asp
- www.lavoro.provincia.modena.it/centrimpiego/moduli/index.htm

4. ENTITA'

Il trattamento in argomento viene corrisposto dall'INPS in **un'unica soluzione** ed è pari all' ammontare dell'indennità di mobilità di cui il beneficiario ha diritto, diminuito del numero delle mensilità eventualmente già corrisposte.

Attenzione

I lavoratori posti in mobilità in deroga da imprese commerciali (da 50 a 200 dipendenti), dalle agenzie di viaggi e turismo, compresi gli operatori turistici, e dalle imprese vigilanza, possono chiedere l'anticipazione della mobilità all'INPS.

In tal caso l'importo della prestazione verrà determinato con riferimento all'anno finanziario in corso in quanto il finanziamento viene disposto annualmente in deroga alla normativa vigente. (Vedi il messaggio INPS n. 3310 del 13/12/2006). Per maggiori informazioni è opportuno rivolgersi alle sedi INPS competenti.

5. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Per il periodo in relazione al quale viene concesso il trattamento anticipato di mobilità **non spetta la contribuzione figurativa.**

6. PAGAMENTO

L'indennità è pagata in un'unica soluzione dall' INPS direttamente al lavoratore:

- con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (IBAN). Il numero di conto corrente che deve essere intestato necessariamente all'assicurato beneficiario.

7. PERDITA del trattamento anticipato di mobilità

I beneficiari del trattamento in argomento devono restituire all'I.N.P.S. l'importo percepito nel caso si rioccupino in qualità di lavoratori dipendenti nei 24 mesi successivi alla data di erogazione dell'anticipazione.

8. RICORSO

Nel caso in cui la domanda sia respinta è possibile presentare ricorso in carta libera:

- al **Comitato Provinciale dell' INPS**;
entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale l' INPS comunica il rifiuto all'interessato.

Al ricorso va allegata tutta la documentazione ritenuta utile alla rivalutazione della richiesta di indennità di disoccupazione e si può presentare con le seguenti modalità:

- direttamente agli sportelli dell'INPS;
- spedito con raccomandata A/R alla sede INPS interessata;
- tramite un Ente di Patronato.

I contenuti della guida hanno una valenza **unicamente informativa e non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.**

7. Indennità per co.co.pro. - co.co.co.



1. CHE COS' E' - A CHI SPETTA

E' un nuovo strumento di sostegno al reddito in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori a progetto che viene riconosciuta nel caso **di fine lavoro**.

Non Spetta

- Ai collaboratori occasionali
- Lavoratori autonomi occasionali

2. REQUISITI

E' necessario che i collaboratori coordinati e continuativi ed a progetto - per il biennio – 2010/2011:

- siano iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'I.N.P.S;
- operino in regime di monocommittenza,
- abbiano conseguito un reddito lordo l'anno precedente non superiore a 20 mila euro e non inferiore a 5 mila euro,
- abbiano accreditato nell'anno di riferimento almeno una mensilità nella gestione separata,
- risultino senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi. I 2 mesi di non lavoro devono essere già maturati alla data di presentazione della domanda. (mess.INPS 9718 del 09/04/2010).
- risultino accreditati nell'anno precedente almeno tre mesi nella gestione separata

Restano salvi i requisiti di accesso e la misura di trattamento vigente alla data del 31/12/2009 per coloro hanno maturato il diritto entro tale data. (Siano iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'I.N.P.S; operino in regime di mono-committenza; abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale del reddito ai fini contributivi che per l'anno 2008 è pari a 13.819 euro , per il 2009 è pari a 14.240 euro; abbiano un numero di mensilità accreditate alle gestione separata, nell'anno precedente, non inferiore a 3 e non superiore a dieci; non risultino accreditati nell'anno di riferimento almeno 2 mesi presso la gestione separata).

3. ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE

Il lavoratore:

- deve rendere **all'INPS** dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda;

- dopo aver presentato la richiesta del trattamento in argomento, deve comunicare all'INPS qualunque variazione relativa alla situazione lavorativa entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento.

4. TERMINI E MODULI

La domanda deve essere presentata all'I.N.P.S.:

- entro **30 giorni** dalla data dell'evento "**fine lavoro**".

Modulo

IL modello "co.co.pro 2010 Cod SR92" è disponibile sui siti:

<http://www.inps.it/Modulistica/compila.asp?idArea=4&AreaDesc=Prestazioni+a+sostegno+del+reddito>

<http://www.lavoro.provincia.modena.it/centrimpiego/moduli/index.htm>

5. ENTITA'

Il trattamento, in via sperimentale, per i triennio 2009-2011 è **pari**:

- **al 20%** del reddito percepito nell'anno precedente per il solo anno **2009**;
- **al 30%** del reddito percepito nell'anno precedente per gli anni **2010 e 2011** e comunque non superiore a 4000 €;

Le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di prestazioni sostitutive della retribuzione sono ridotte del 5,84% (L.41/86 art. 26).

6. PAGAMENTO

L'indennità è pagata in **un'unica soluzione** dall' INPS direttamente al lavoratore:

- con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (IBAN). Il conto corrente che deve essere intestato necessariamente all'assicurato beneficiario.

I contenuti della guida hanno una valenza **unicamente informativa e non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.**

8. Cassa integrazione ordinaria (C.I.G.O.)



1. CHE COS' E' - A CHI SPETTA

E' un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione, nel caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro dovuta ad eventi transitori e o situazioni temporanee di mercato non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori.

Spetta

- agli operai
- agli impiegati
- quadri – intermedi

assunti a tempo indeterminato o a termine delle seguenti aziende:

- aziende industriali a prescindere dal numero dei dipendenti occupati (comprese le lavorazioni accessorie, non industriali, connesse comunque con l'attività dell'azienda);
- imprese artigiane del settore edile e lapideo;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività simile a quella industriale;
- aziende industriali esercenti attività di escavazione e lavorazione del marmo, le cui sospensioni di attività siano dovute all'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli, cooperative zootecniche;
- imprese addette al noleggio e produzione films, imprese che svolgono attività di sviluppo e stampa pellicole.

Non Spetta

- agli apprendisti;
- ai lavoratori a domicilio;
- ai dirigenti;
- agli autisti addetti in modo esclusivo al servizio del datore di lavoro o del suo nucleo familiare

Sono **escluse dal campo di applicazione della CIG** ordinaria le seguenti imprese:

- le imprese del terziario;
- le imprese industriali degli Enti pubblici, sia municipalizzate che statali;
- le imprese esercenti la piccola pesca e la pesca industriale;

- le imprese di spettacoli;
 - le cooperative, gruppi, compagnie e carovane di facchini, portabagagli, birocciai e simili;
 - le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna;
 - le imprese esercenti impianti di trasporto a fune;
 - le imprese esercenti autotrasporti pubblici di linea;
- Per il settore edile e per quello agricolo è stata costituita una gestione speciale.

2. REQUISITI

L'impresa deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- crisi temporanea di mercato;
- ragioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
- eventi oggettivamente non evitabili, (es. mancanza di scorte, interruzione della fornitura dell'energia elettrica – ordine di sospensione delle attività per ragioni sanitarie, eventi naturali, maltempo nelle lavorazioni all'aperto, ect.).

3. PROCEDURA

La procedura per ottenere l'Integrazione Salariale Ordinaria si compone di:

- **fase di consultazione sindacale**, che coinvolge l'imprenditore e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti nella Provincia:
 - durata prevedibile della contrazione o sospensione
 - numero dei lavoratori interessati
 - le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
- **fase amministrativa**, che prevede:
 - l'invio della domanda alla sede locale dell'Inps, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la contrazione dell'attività lavorativa.

4. TERMINI E MODULI

Le imprese devono presentare domanda presso gli uffici INPS competenti per territorio:

- entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Moduli

I moduli sono disponibili presso gli uffici INPS e sul sito www.inps.it, nella sezione "moduli"

➤ Mod. I.G.I. 15;

Ogni domanda deve contenere la documentazione indispensabile e le informazioni indicate sul modulo.

Dal mese di giugno 2010 è possibile, inviare il Mod. I.G.I. 15 anche tramite internet:

- per le aziende del settore industria;
- per le aziende il settore edilizia;

La nuova funzionalità di invio telematico sarà disponibile sul sito dell'INPS tra:

- i "Servizi per aziende e consulenti",
- sotto la voce CIG;
- con la denominazione "Acquisizione OnLine Domande CIGO".

Al riguardo si veda il sito: <http://www.inps.it/newportal/>

5. DURATA

La prestazione di CIGO è corrisposta per 13 settimane consecutive.

Può essere prorogata eccezionalmente fino a 12 mesi. Se l'impresa ha fruito di 12 mesi consecutivi, può presentare una nuova richiesta per la stessa unità produttiva solo dopo che siano trascorse almeno 52 settimane di attività lavorativa.

6. ENTITA'

L'integrazione salariale è **pari all'80% della retribuzione complessiva** che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

Esistono limiti massimi mensili stabiliti ogni anno dalla legge.

Per il 2010 i limiti sono i seguenti:

- **euro 892,96 lordi mensili** per i lavoratori la cui retribuzione è pari o inferiore a euro 1931,86 lordi mensili;
- **euro 1073,25 lordi mensili** per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a euro 1931,86 lordi mensili.

Agli importi indicati deve essere poi detratta una percentuale pari al 5,84%.

7. PAGAMENTO

La C.I.G.O. viene anticipata dal datore di lavoro al lavoratore. Il datore di lavoro recupera le somme anticipate tramite conguaglio con i contributi da versare all'I.N.P.S.

8. PERDITA DELLA PRESTAZIONE

Il lavoratore perde la prestazione di C.I.G.O. nei seguenti casi:

- rifiuto a sottoscrivere la Dichiarazione di immediata disponibilità (contenuta nella modulistica e INPS – ex art. 19 c. 10 della L. 2/2009 e Decreto Ministeriale del 19/05/2009 art. 12 e messaggio INPS 14209 del 23/06/2009) o una volta sottoscritta la dichiarazione rifiuti di partecipare a un percorso di riqualificazione professionale, ovvero non vi partecipi regolarmente senza adeguata giustificazione;
- assunzione a tempo indeterminato;
- mancata preventiva comunicazione all'INPS dell'inizio di un'attività lavorativa comunque retribuita, fatta eccezione per le prestazioni occasionali di tipo accessorio, previste dall'art. 70 del D.lgs 276/2003, per un ammontare massimo di 3000 € annui netti; (vedi normativa di riferimento indicata nei casi di sospensione della C.I.G. (1)).

9. “INCENTIVI ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ”.

ANTICIPAZIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

Il lavoratore percettore di C.I.G.O. può richiedere all'INPS la riscossione della prestazione, integrativa in un'unica soluzione nel caso in cui intenda:

- intraprendere un'attività di lavoro autonomo,
- avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa,
- per associazione in cooperativa.

(art. 1 c.8 L.102/2009 – D.M. 49409 del 12/01/2010- msg INPS 8123 del 23/03/2010). Al riguardo si veda la scheda relativa all'anticipazione in argomento trattata nella presente guida. [link](#)

10. SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE

La prestazione di C.I.G.O. si sospende nel caso in cui:

- il lavoratore intraprende un altro lavoro, dipendente o autonomo, previo consenso del datore di lavoro e **previa comunicazione all'INPS**. In tal caso il pagamento viene sospeso per tutta **la durata dell'attività lavorativa**.

Casi di cumulabilità

- In alcuni casi è prevista la possibilità di cumulare parzialmente l'integrazione salariale con la retribuzione ricavata da un successivo rapporto di lavoro nel caso in cui quest'ultima sia inferiore all'importo dell'integrazione che il lavoratore avrebbe percepito. (1)
- Fino al 31/12/2010 è possibile cumulare interamente le prestazioni occasionali di tipo accessorio, previste dall'art. 70 del D.lgs 276/2003, per un ammontare massimo di 3000 € annui netti. (Circ. INPS 75 del 26/05/2009 par. 2.4).

Note

(1) Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle specifiche disposizioni

- L. 160/88 art. 8 c.5 di conversione con modifiche del D.L. 86/1988;
- Circolare INPS 171 del 04/08/1988;
- Circolare INPS 179 del 12/12/2002;
- Circolare INPS 74 del 12/04/2007;
- Circolare INPS 75 del 26/05/2009;
- L. 191/2009 c.d. finanziaria 2010.

11. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Al lavoratore durante i periodi di percezione dell'integrazione salariale è riconosciuta la contribuzione figurativa. I contributi sono utili per il raggiungimento del requisito pensionistico.

12. RICORSO

Nel caso in cui la domanda sia respinta può essere presentato ricorso in carta libera:

- al Comitato Prestazioni Temporanee della Direzione Generale dell'I.N.P.S..
- entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Prestazioni Temporanee, può essere presentato :

- agli sportelli della Sede I.N.P.S. che ha respinto la domanda;
- alla Sede dell'I.N.P.S. per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

I contenuti della guida hanno una valenza **unicamente informativa e non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.**

9. Cassa integrazione straordinaria (C.I.G.S.)



1. CHE COS' E' - A CHI SPETTA

E' un intervento a sostegno delle imprese, che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.

Spetta

Agli operai, impiegati e quadri (anche part-time – tempo determinato) di:

- aziende industriali (anche edili), aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia;
- imprese commerciali con più di 200 dipendenti;
- imprese artigiane dell'indotto;
- aziende di trasporto aereo;
- editori di giornali quotidiani e agenzie di stampa;
- cooperative agricole e consorzi;
- imprese settori ausiliari del servizio ferroviario.

Sono beneficiari della CIGS in regime transitorio:

- le imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti;
- le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti;
- le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Le imprese sopra elencate devono comunque aver occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento. Non è previsto limite occupazionale per gli editori di giornale e agenzie di stampa.

Nel computo dei dipendenti vanno ricompresi apprendisti, dirigenti, lavoratori con contratti di inserimento, lavoratori a domicilio, e lavoratori part-time in proporzione al lavoro svolto rapportato all'orario a tempo pieno.

Non Spetta

- Dirigenti
- Apprendisti
(In presenza dei requisiti è possibile richiedere l'indennità di cui all'art. 19 c.3 della L. 2/2009 e s.m.i. e/o gli ammortizzatori sociali in deroga.)
- Lavoratori a domicilio a meno che non siano espressamente previsti nel provvedimento di concessione del trattamento. (In presenza dei requisiti è possibile richiedere gli ammortizzatori sociali in deroga)

Per informazioni è possibile consultare

- le seguenti schede informative contenute nella guida:
 - Indennità di disoccupazione per apprendisti sospesi di cui all'art. 19 c.1 della L. 2/2009. [Link](#)
 - CIGS in deroga in Emilia Romagna. [Link](#)
- il sito della Regione Emilia Romagna http://www.emiliaromagnalavoro.it/accordi-e-interventi-per-contrastare-la-crisi/menu_procedure/procedura-di-accesso.

2. REQUISITI

L'impresa deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- ristrutturazione
- riorganizzazione
- conversione
- crisi aziendale
- procedure concorsuali.

I lavoratori interessati alla **C.I.G.S.** devono avere un'anzianità di servizio di almeno 90 giorni.

L'intervento straordinario non si può chiedere se, per lo stesso periodo, è stato chiesto l'intervento ordinario di integrazione salariale.

3. PROCEDURA

La procedura per ottenere l'Integrazione Salariale Straordinaria si compone di:

1) **fase di consultazione sindacale**, che prevede:

- a. la comunicazione da parte dell'imprenditore alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti nella Provincia in ordine all'intenzione di richiedere l'integrazione straordinaria.
- b. l'esame congiunto della situazione aziendale, da tenersi:
 - presso gli uffici della Provincia o della Regione Emilia Romagna a seconda:
 - dell'ubicazione territoriale dell'azienda (operante in una sola o in più Province della stessa regione);
 - del numero degli addetti dipendenti nell'unità locale interessata;

Al riguardo si veda la delibera di Giunta Regionale E-R 692/2009 disponibile sul sito www.emiliaromagnalavoro.it/Documenti/DGR692_2009Crisi.pdf

- presso gli uffici del Ministero del Lavoro, se la procedura riguarda un'azienda con sedi operanti in più regioni.

Per le Aziende ubicate in Emilia Romagna è previsto un modulo per la richiesta di esame congiunto ex L. 223/91 al seguente Link:

http://www.emiliaromagnalavoro.it/accordi-e-interventi-per-contrastare-la-crisi/menu_procedure/allegati_procedure/SchemaRichiestaAllegatoA223.doc

Oggetto dell'esame congiunto:

- a. il programma che l'impresa intende attuare
- b. la durata della sospensione o contrazione
- c. il numero dei lavoratori interessati
- d. le misure previste per le eventuali eccedenze
- e. i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere
- f. le modalità della rotazione.

2) fase amministrativa che prevede:

- a. l'invio al Ministero del Lavoro della domanda sull'apposita modulistica, debitamente compilata in ogni sua parte.
- b. la domanda all'Inps territorialmente competente – una volta intervenuta l'autorizzazione del Ministero – volta ad ottenere alternativamente:
 - il recupero delle somme anticipate ai lavoratori dall'Azienda, mediante conguaglio;
 - il pagamento diretto, qualora sia stato disposto con Decreto del Ministero del Lavoro.

4. TERMINI E MODULI

La domanda (di cui alla fase amministrativa) deve essere presentata dall'impresa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per gli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione – Divisione IV, Via Fornovo 8, 00192 Roma **telematicamente**:

entro :

- **25 giorni** dalla fine del periodo di paga in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
- **20 giorni** dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro (articolo 7 ter della legge 33/2009) nel caso di **richiesta di pagamento diretto** della prestazione da parte dell'INPS al lavoratore. Il pagamento diretto è previsto nel caso di **difficoltà finanziarie dell'azienda**, accertate successivamente dalla Direzione Provinciale del Lavoro, (per le sospensioni successive al 01/04/2009).

Moduli

- **Mod. C.I.G.S. SOLID - 1** da presentare **telematicamente** al Ministero del Lavoro;
- Il modulo **telematico** è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali <http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/CIGS/cigsonline.htm>
Allegare
Copia del verbale di esame congiunto.
- **Mod. I.G.I. 15/Straord; (COD. SR40)** da presentare alla sede I.N.P.S. territorialmente competente al fine di ottenere l'autorizzazione al recupero delle somme anticipate ai lavoratori. Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti e deve riportare i dati del decreto Ministeriale di concessione.
Il modello è disponibile sul sito www.inps.it/Modulistica/compila.asp
Può essere inviato anche tramite moduli on line. Al riguardo si veda il sito: <http://www.inps.it/newportal/>
- **il modello IGI Str. COD. SR41**
nel caso di richiesta di pagamento diretto ai lavoratori della C.I.G.S da parte dell'INPS.
Il modello dovrà essere compilato per ogni dipendente per cui viene richiesta la CIGS.
Il modello è disponibile sul sito www.inps.it/Modulistica/compila.asp ed è attualmente possibile anche l'invio telematico.
Al riguardo si vedano le istruzioni e le indicazioni contenute sul sito: <http://www.inps.it/newportal/>

5. DURATA

Viene corrisposta al massimo per:

- **12 mesi** in caso di **crisi aziendale**;
- **24 mesi in caso di cessazione dell'attività** ma solo sulla base di un piano di gestione degli esuberanti;
- **12 mesi** in caso di **procedure esecutive concorsuali** (prorogabili di altri 6 mesi se esistono fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività)
- **24 mesi** in caso di **ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale** (prorogabili di altri 24 per programmi di particolare complessità o per la rilevanza delle conseguenze occupazionali in riferimento alla dimensione dell'impresa).

Complessivamente gli **interventi ordinari e straordinari non possono superare i 36 mesi** in un **quinquennio**.

6. ENTITA'

Viene calcolata l'**80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

Esistono limiti massimi mensili stabiliti ogni anno dalla legge.

Per il 2010 i limiti sono i seguenti:

- **euro 892,96 lordi mensili** per i lavoratori la cui retribuzione è pari o inferiore a euro 1931,86 lordi mensili; (nel settore edile tale importo è di € 1071,55)
- **euro 1073,25 lordi mensili** per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a euro 1931,86 lordi mensili. (Nel settore edile tale importo è di € 1287,90).

Agli importi indicati deve essere poi detratta una percentuale pari al 5,84%.

7. PAGAMENTO

La prestazione di C.I.G.S. viene pagata al lavoratore alternativamente:

- direttamente dall'I.N.P.S.;
- dal datore di lavoro, che recupererà le somme anticipate tramite conguaglio con i contributi da versare all'I.N.P.S..

8. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Al lavoratore durante i periodi di percezione dell'integrazione salariale è riconosciuta la contribuzione figurativa. I contributi sono utili per il raggiungimento del requisito pensionistico.

9. PERDITA DELLA PRESTAZIONE

Il lavoratore perde la prestazione di C.I.G.S nei seguenti casi:

- rifiuto a sottoscrivere la Dichiarazione di immediata disponibilità (contenuta nella modulistica e INPS – ex art. 19 c. 10 della L. 2/2009 e Decreto Ministeriale del 19/05/2009 art. 12 e messaggio INPS 14209 del 23/06/2009) o una volta sottoscritta la dichiarazione rifiuti di partecipare a un percorso di riqualificazione professionale, ovvero non vi partecipi regolarmente senza adeguata giustificazione;
- mancata accettazione di un' offerta di lavoro congrua, (solo per coloro che sono in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività o per procedure concorsuali con cessazione dell'esercizio dell'impresa per i quali non sia previsto il rientro in azienda);

- assunzione a tempo indeterminato;
- mancata preventiva comunicazione all'INPS dell'inizio di un'attività lavorativa comunque retribuita, fatta eccezione per prestazioni occasionali di tipo accessorio previste dall'art. 70 del D.lgs 276/2003 per un ammontare massimo di 3000 € annui netti; (vedi normativa di riferimento indicata nei casi di sospensione della C.I.G. (1)).

10. “INCENTIVI ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ”

ANTICIPAZIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

Il lavoratore percettore di C.I.G.S. può richiedere all'INPS la riscossione della prestazione integrativa in un'unica soluzione nel caso in cui intenda:

- intraprendere un'attività di lavoro autonomo,
- avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa,
- associarsi in cooperativa.

(art. 1 c.8 L.102/2009 – D.M. 49409 del 12/01/2010- msg INPS 8123 del 23/03/2010). Al riguardo si veda la scheda relativa all'anticipazione in argomento trattata nella presente guida. [Link](#)

11. SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE

La prestazione di C.I.G.S. si sospende nel caso in cui:

- il lavoratore intraprende un altro lavoro, dipendente o autonomo, previo consenso del datore di lavoro e **previa comunicazione all'INPS**. In tal caso il pagamento viene sospeso per tutta la durata dell'attività lavorativa.

Casi di cumulo

- In alcuni casi è prevista la possibilità di **cumulare anche parzialmente** l'integrazione salariale con la retribuzione ricavata da un successivo rapporto di lavoro nel caso in cui quest'ultima sia inferiore all'importo dell'integrazione che il lavoratore avrebbe percepito.
- Fino al 31/12/2010 è possibile **cumulare interamente** le prestazioni occasionali di tipo accessorio previste dall'art. 70 del D.lgs 276/2003 per un ammontare massimo di 3000 € annui netti. Circ. INPS 75 del 26/05/2009 par. 2.4).

Note

(1) Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle specifiche disposizioni

- L. 160/88 art. 8 c.5 di conversione con modifiche del D.L. 86/1988;
- Circolare INPS 171 del 04/08/1988;
- Circolare INPS 179 del 12/12/2002;
- Circolare INPS 74 del 12/04/2007;
- Circolare INPS 75 del 26/05/2009;
- L. 191/2009 c.d. Finanziaria 2010.

I contenuti della guida hanno una valenza **unicamente informativa e non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.**

10. Integrazione Salariale per lavoratori agricoli. CISOA

1. CHE COS' E' - A CHI SPETTA



E' una prestazione che:

- sostiene le aziende agricole quando non sia possibile lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione

Spetta

- ai lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (operai, impiegati e quadri) di aziende agricole, sospesi dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non dipendenti dal datore di lavoro o dal lavoratore (mancanza di lavoro).
- ai soci delle cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività retribuita per conto delle cooperative stesse.

Per aziende agricole si intende quelle che svolgono attività, anche in forma associata, di natura agricola, ossia attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e ad esse connesse e alla manutenzione del verde.

Non Spetta

- ai lavoratori agricoli a tempo determinato;
- ai lavoratori di cooperative agricole e loro consorzi che **trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici ricavati dall'attività**, propria o dei soci, di coltivazione, silvicoltura o allevamento degli animali.

Per i dipendenti di tali cooperative si applica la normativa delle integrazioni salariali dell'industria.

2. REQUISITI

a. **Generalmente** i requisiti dei lavoratori delle aziende agricole sopra definite sono i seguenti:

- devono aver svolto, in un anno, oltre **180 giornate di lavoro presso la stessa azienda.**

b. Nel caso di **sospensione dovuta a eccezionali calamità** o avversità atmosferiche, i lavoratori

- devono essere alle dipendenze **dell'impresa da più di un anno anche se non hanno maturato il requisito delle 181 giornate annue di lavoro.**

c. Nel caso di **malattia epizootica del bestiame**, (malattia altamente infettiva che colpisce gli animali), la prestazione spetta agli operai agricoli che sono sospesi temporaneamente dal lavoro per effetto delle misure sanitarie adottate con decreto del Ministero della Sanità o con ordinanza del Sindaco.

I lavoratori:

- devono avere un **contratto a tempo indeterminato** con un'**anzianità di almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro.**

Le integrazioni salariali possono essere concesse per tutte le giornate di lavoro non prestate nei sei mesi successivi all'adozione di tali provvedimenti, a prescindere dal possesso del requisito delle 181 giornate lavorative in un anno.

4. TERMINI E MODULI

La domanda deve essere presentata all'I.N.P.S. o al Centro per l'Impiego competente per sede dell'azienda agricola entro:

- **15 giorni dall'inizio della sospensione** dell'attività lavorativa.

Moduli

- I.S. Agr. 1

Il modulo è disponibile:

- presso le sedi I.N.P.S. ;
- sul sito www.inps.it/Modulistica/compila.asp .

5. DURATA

La durata massima dell'integrazione salariale è di 90 giorni all'anno.

6. ENTITA'

L'integrazione salariale è **pari all' 80% della retribuzione** media giornaliera pagata nel mese precedente a quello in cui si è verificata la sospensione dell'attività lavorativa.

Le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale sono ridotte del 5,84%. (L. 41/86 art. 26).

7. PAGAMENTO

Il pagamento è anticipato dal datore di lavoro. Il datore di lavoro recupera le somme anticipate tramite conguaglio, previa concessione autorizzazione da parte dell'INPS, con i contributi da versare all'I.N.P.S..

8. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

I periodi in cui è percepita l'integrazione salariale sono utili per il diritto e per la misura della pensione.

9. RICORSO

Nel caso in cui la domanda sia respinta può essere presentato ricorso, in carta libera, al Comitato Prestazioni Temporanee della Direzione Generale dell'Inps, entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Prestazioni Temporanee, può essere:

- presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
- inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

I contenuti della guida hanno una valenza **unicamente informativa e non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.**

11. Contratto di solidarietà

1. CHE COS' E'



Il contratto di solidarietà – istituito dalla L.863/84 ed integrato dalla L. 236/93 – si articola in speciali contratti collettivi aziendali che comportano la riduzione dell'orario di lavoro e della relativa retribuzione. Possono essere difensivi, nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia finalizzata ad evitare la riduzione di personale, oppure espansivi, quando la riduzione dell'orario di lavoro sia preordinata ad assumere nuovo personale a tempo indeterminato.

2. A CHI SPETTA

- agli operai,
- agli impiegati,
- ai quadri e soci di cooperative di produzione e lavoro,
- ai dipendenti part-time, purché esso abbia carattere strutturale nella organizzazione del lavoro preesistente alla stipulazione del contratto.

Non Spetta

- ai lavoratori dei cantieri edili per fine lavoro o fine fase lavorativa;
- ai dirigenti;
- agli apprendisti;
- ai lavoratori a domicilio;
- ai lavoratori con contratto a tempo determinato di natura stagionale.

3. REQUISITI

Possono stipulare Contratti di Solidarietà:

- tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione della Cigs (fatta eccezione per quelle che sono state assoggettate a procedure concorsuali) comprese:
 - Aziende appaltatrici di Servizi Mensa e Pulizia,
 - Editori e stampatori di giornali e periodici e agenzia di stampa, indipendentemente dal numero degli addetti;

E' prevista la stipulazione di Contratti di Solidarietà, in regime transitorio, per:

- Imprese non rientranti nel campo di applicazione della Cigs che intendono evitare:
 - una riduzione di personale durante una procedura di mobilità;
 - licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo;
- imprese alberghiere o aziende termali pubbliche e private operanti in località termali che presentano gravi crisi occupazionali, individuate con D.P.C.M del 01/10/1993;
- Imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione della Cigs, anche con meno di 16 dipendenti, a condizione che vi sia la partecipazione di un Ente bilaterale, con una quota pari alla metà dell'integrazione percepita dal lavoratore.

4. ADEMPIMENTI NECESSARI

L'azienda interessata deve:

- stipulare un accordo con le rappresentanze sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative (contratto collettivo aziendale tra impresa e OO.SS.);
- presentare domanda di concessione dell'integrazione salariale al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
- inoltrare all'Inps richiesta di autorizzazione al conguaglio (Mod IGI 15 STR), con riguardo all'intero periodo autorizzato dal D.M.

Qualora il contratto di solidarietà sia stipulato da impresa non rientrante nel campo di applicazione della Cigs, che intenda evitare o ridurre le eccedenze di personale, è necessario:

- presentare apposita istanza di contributo di solidarietà, in bollo e corredata di altre 2 copie, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, per gli opportuni controlli prima della trasmissione della domanda al Ministero del Lavoro.

5. MODULI

- Modulo CIGS/SOLID-1 per la domanda al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali da presentare **telematicamente**;
- Modulo SCHEDA 8 relativo alla richiesta di integrazione per Contratto di Solidarietà. disponibili entrambi sul Sito del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali. <http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/CIGS/cigsonline.htm>
- Mod. IGI 15 STR da inoltrare all'INPS per l'autorizzazione al conguaglio.

Il contributo è riconosciuto con decreto del Direttore Generale competente e trasmesso, per i successivi adempimenti, all'INPS nazionale e a quello competente per territorio.

6. DURATA E DECORRENZA

- Il limite massimo del contratto di solidarietà è di 24 mesi, prorogabile, decorso un anno dalla fine del precedente contratto, di altri 36 mesi, nelle aree del Mezzogiorno, o di altri 24 mesi nelle altre aree.
- Nel caso di contratto di solidarietà stipulato dalle imprese non rientranti nel campo di applicazione della Cigs al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, la durata è di 24 mesi non prorogabili. E' possibile una nuova concessione, nel limite complessivo di 36 mesi nell'arco del quinquennio. Qualora inoltre il contratto di solidarietà abbia finalità di strumento alternativo alla procedura di mobilità, il limite di 36 mesi nell'arco del quinquennio può essere superato.

7. ENTITÀ

Riguardo alle aziende rientranti nel campo di applicazione della Cigs è stabilito che:

- i lavoratori percepiscono un'integrazione salariale corrispondente al 60% della retribuzione persa a causa della riduzione di orario;

In via sperimentale per gli anni 2009- 2010 è previsto l'innalzamento dell'importo all'80% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.

- I datori di lavoro beneficiano, per la durata del contratto, di una riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale nella misura del:
 - 25%, se la riduzione di orario è superiore al 20%
 - 35%, se la riduzione di orario è superiore al 30%

Riguardo alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della Cigs, è previsto:

- un contributo pari alla metà del monte retributivo non dovuto a seguito della riduzione di orario, ripartito in parti uguali tra impresa e lavoratori interessati ed erogato in rate trimestrali.

8. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Durante il periodo di vigenza del contratto di solidarietà al lavoratore vengono accreditati d'ufficio i contributi figurativi, ai fini pensionistici, nella misura corrispondente all'intera retribuzione persa.

9. PAGAMENTO

La prestazione è pagata dall'INPS, secondo le regole della Cigs e le somme dovute sono anticipate dall'azienda, la quale, successivamente, procede al conguaglio con i contributi dovuti all'Inps o chiede direttamente il rimborso. Fanno eccezione i casi in cui intervenga relativamente all'azienda interessata:

- una procedura concorsuale
- la cessazione dell'attività

Può essere autorizzato il pagamento diretto con le stesse modalità previste per la C.I.G.S.

(Si veda al riguardo il Decreto del Ministero del lavoro n. 46448 del 10/07/2009 pubblicato nella G.U serie generale n. 178 del 03/08/2009).

10. "INCENTIVI ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ":

ANTICIPAZIONE DELL' INTEGRAZIONE SALARIALE RICONOSCIUTA NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

Il lavoratore beneficiario dell' integrazione salariale nell'ambito di un contratto di solidarietà può richiedere all'INPS la riscossione della prestazione integrativa in un'unica soluzione nel caso in cui intenda:

- intraprendere un' attività di lavoro autonomo,
- avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa,
- associarsi in cooperativa.

(art. 1 c.8 L.102/2009 – D.M. 49409 del 12/01/2010- msg INPS 8123 del 23/03/2010).

Al riguardo si veda la scheda relativa all'anticipazione in argomento trattata nella presente guida.

[Link](#)

12. CIGO E CIGS in deroga in Emilia Romagna

1. COSA SONO

La CIGO e la CIGS in deroga sono interventi di integrazione salariale che garantiscono al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione ai quali si accede quando il datore di lavoro e/o i lavoratori non posseggono i requisiti previsti dalla legge per richiedere gli ammortizzatori sociali ordinari.

2. A CHI SPETTA

Ai dipendenti di datori di lavoro che hanno sede, anche operativa, in Emilia Romagna e che rientrano nelle seguenti tipologie:

- lavoratori assunti con contratto subordinato **a tempo determinato o indeterminato**, compresi i lavoranti a domicilio,
- apprendisti,
- lavoratori con contratti di lavoro di somministrazione, che durante la loro missione vedano l'impresa utilizzatrice presso cui svolgono il loro lavoro attivare procedure per l'accesso agli ammortizzatori sociali,
- lavoratori con contratto di lavoro subordinato soci di cooperative o assunti da datori di lavoro privati non imprenditori,
- lavoratori che hanno già usufruito di tutte le prestazioni a sostegno del reddito previste dalla legislazione ordinaria (ovvero dopo l'utilizzo da parte delle Imprese di tutti gli strumenti già previsti per le sospensioni dall'attività lavorativa).

3. REQUISITI

Il datore di lavoro deve avere **sede**, anche operativa, in Emilia-Romagna.

I lavoratori per accedere alla CIG in deroga devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- avere almeno 90 giorni di anzianità presso il datore di lavoro che ha proceduto alla sospensione.

Nel computo dell'anzianità vengono calcolati anche eventuali mensilità accreditate dall'impresa alla Gestione separata INPS a condizione che:

- non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni;
- il lavoratore operi in regime di monocommitenza;
- il reddito conseguito sia superiore a € 5000.

4. PROCEDURE DI ACCESSO AI TRATTAMENTI IN DEROGA

A CHI

La competenza, sia nella fase di consultazione sia nella fase di autorizzazione, per accedere ai trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga è:

1. **della Regione** se il datore interessato ha unità produttive ubicate nel territorio di una sola regione;
2. **del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** se il datore interessato ha unità produttive ubicate nel territorio di più regioni.

5. MODULISTICA E TERMINI

1. Per accedere alla **cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria in deroga** in Emilia Romagna:

IL DATORE DI LAVORO DOVRA' PRESENTRE ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA:

- a. **richiesta di esame congiunto** con il modello **allegato alla delibera di giunta regionale Emilia Romagna n. 692/2009** corredato di copia della pre-consultazione svolta in sede aziendale con i sindacati da inoltrare **Via FAX al n. 051/5273409**.
 - o dovrà essere inviata una copia anche alla Provincia ove è ubicata la sede aziendale per conoscenza;
- b. **domanda per accedere ai trattamenti di CIG in deroga**, con l'utilizzo del "**modello B1**" che dovrà essere:
 - o compilato ed inviato via SARE. Per le modalità di accreditamento al Sistema SARE consultare la pagina dedicata della Regione Emilia Romagna www.Emiliaromagnalavoro.it/lavoro-approfondimenti/sare
 - o stampato;
 - o firmato ed in regola con il bollo (14,62)

Il modello B1 dovrà essere trasmesso, sia in modalità telematica sia su supporto cartaceo, **contestualmente** alla richiesta di esame congiunto:

entro e non oltre 20 giorni dall'inizio delle sospensioni/riduzioni a:

➤ **Regione Emilia-Romagna**

- Assessorato Attività produttive, Sviluppo Economico, Piano Telematico
- Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università e Lavoro

C/o Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro

Servizio Lavoro (Ufficio protocollo stanza n. 714)

Viale Aldo Moro, 38

40127 Bologna

IL DATORE DI LAVORO DOVRA' PRESENTARE ALL'INPS:

c. domanda integrazione salariale modello IG15/Deroga cod. SR100 con modalità telematica

nel **SOLO** caso in cui intenda richiedere l'anticipazione ai lavoratori del trattamento in deroga in attesa del provvedimento autorizzativo della Regione Emilia Romagna.

Si veda al riguardo il paragrafo di seguito sull'anticipazione della CIG in deroga.

NEWS

Il modello B1, (vedi **punto b**), inviato in Regione Emilia Romagna, tramite il Sistema SARE, **sostituisce il modello IG15/Deroga cod. SR 100** che non dovrà più essere trasmesso all'I.N.P.S. salvo il caso di richiesta di anticipazione sopra indicato.

d. Mod. IG/str aut cod. SR41

Tale modello dovrà essere presentato, nel caso di richiesta di pagamento diretto del trattamento da parte dell'INPS ai lavoratori, **alla fine di ogni periodo di paga**. Il modello contiene il nominativo del lavoratore interessato alla CIG e deve essere trasmesso telematicamente attraverso:

- l'applicazione internet –INPS- “Procedura CIG a pagamento diretto” disponibile nella pagina “Invio domande CIGS” dei servizi on line dell'INPS www.inps.it/newportal/.

Sarà cura del datore di lavoro acquisire dal lavoratore:

- **La dichiarazione di immediata disponibilità** utilizzando il mod. DID –COD. SR105 disponibile nel sito dell'Inps nella sezione moduli:

<http://www.inps.it/Modulistica/homepage.asp> .

Il datore di lavoro dovrà trattenere presso di sé i modelli firmati dai lavoratori e dichiarare tale situazione nell'ambito del nuovo modello IG15/deroga (cod. SR100) (di cui **punto c**). Si veda al riguardo il messaggio INPS n. 16358 del 20/07/2009.

2. Per la richiesta di trattamento integrativo in deroga il datore di lavoro, nel caso in cui abbia unità produttive con **sedi in più regioni**, deve presentare la domanda, con il modello disponibile sul sito:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/Concessioni_Deroga/

o **al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e Incentivi all'Occupazione – Divisione V -
via Fornovo 8

Roma

- o **Entro 25 giorni** dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui ha avuto inizio la riduzione o la sospensione dell'orario di lavoro;
- o **Entro 20 giorni dall'inizio della sospensione** o della riduzione dell'orario di lavoro nel caso di richiesta di integrazione salariale con **pagamento diretto ai lavoratori**.

6. DURATA

La cassa integrazioni guadagni ordinaria in deroga ha una durata di:

- **6 mesi**, a copertura di **massimo 90 giornate** lavorative anche non continuative, e per un totale (convenzionale) **di 720 ore massime di sospensione**. Di norma si tende a non prevedere una sospensione continuativa per più di 30 giornate. Alla fine di tale periodo, dopo un ulteriore esame congiunto, sarà possibile concedere un **rinnovo per ulteriori 6 mesi** per la stessa durata in giornate.

La cassa integrazioni guadagni straordinaria in deroga ha una durata di:

- **Max 6 mesi**.

Alla fine di tale periodo, solo dopo **un ulteriore esame congiunto**, sarà possibile concedere un **rinnovo** di ulteriori 6 mesi.

7. ENTITA'

La CIG in deroga è pari all'80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero e il limite dell'orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali.

Esistono limiti massimi mensili stabiliti ogni anno da disposizioni.

Per il 2010 i limiti sono i seguenti:

- **euro 892,96 lordi mensili** per i lavoratori la cui retribuzione, maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 1931,86 lordi mensili; (nel settore edile, solo per le intemperie stagionali, tale importo è di € 1071,55);

- **euro 1073,25 lordi mensili** per i lavoratori che hanno una retribuzione, maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive, superiore a euro 1931,86 lordi mensili. (Nel settore edile, solo per le intemperie stagionali, tale importo è di € 1287,90).

Le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale sono ridotte del 5,84%. (L. 41/86 art. 26).

8. PAGAMENTO

Il pagamento della prestazione di C.I.G in deroga sarà effettuato dall'INPS solo a seguito dell'adozione del provvedimento autorizzativo da parte della Regione Emilia Romagna.

La prestazione sarà pagata al lavoratore:

- direttamente dall'INPS (nel caso di richiesta di pagamento diretto);
- dal datore di lavoro, che recupererà le somme anticipate tramite conguaglio con i contributi da versare all'INPS (DM10).

9. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO

Fino al **31/12/2010**, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti regionali di concessione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, è prevista la possibilità per il datore di lavoro, che ha fatto domanda di pagamento diretto, di chiedere all'Istituto l'**anticipazione dei trattamenti stessi da parte dell'INPS** in favore dei lavoratori interessati, **per un max di mesi 4**.

Adempimenti datori di lavoro

Il datore di lavoro **che richiede l'anticipazione all'INPS** del trattamento in deroga **deve**:

1. Indicarlo nella richiesta di esame congiunto e nella richiesta di accesso al trattamento integrativo c.d. "mod. B1" inoltrato alla Regione Emilia Romagna;
2. ad esame congiunto avvenuto deve inoltrare all'INPS con **modalità telematiche** i seguenti modelli:
 - **il modello IG15/deroga cod. SR100** corredato dagli accordi conclusi dalle parti sociali;
 - **il Mod. IG/str aut cod. SR41** alla fine di ogni periodo di paga per ciascun lavoratore interessato alla cig in deroga;

10. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Per il periodo in relazione al quale viene concesso il trattamento in deroga è riconosciuta la contribuzione figurativa utile sia per il diritto sia per il calcolo della pensione.

11. ADEMPIMENTI LAVORATORE

Il lavoratore dovrà:

- Presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale (modello DID – COD. SR105) al datore di lavoro il quale dovrà trattenere presso di sé i modelli firmati dai lavoratori e dichiarare tale situazione nell'ambito del nuovo modello IG15/deroga (cod. SR100) (telematicamente). Si veda al riguardo il messaggio INPS n. 16358 del 20/07/2009.
- **Aderire obbligatoriamente al piano di politiche attive del lavoro** con le modalità previste nelle Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1124/2009 e n. 1769/2009 che disciplinano il "Percorso di presa in carico dei lavoratori interessati dai trattamenti di ammortizzatori in deroga da parte dei Centri per l'impiego" ed in particolare:
 - a. Il lavoratore dovrà presentarsi al Centro per l'impiego competente per domicilio entro 7 giorni dalla sospensione per la presa in carico;
 - b. aderire alle iniziative di politica attiva al fine della riqualificazione professionale vale a dire:
 - Percorsi di orientamento individuali e/o di gruppo;
 - Percorsi formativi.

ATTENZIONE

L'**adesione** alla proposta formativa e/o orientativa e **la frequenza** dell'attività stabilita sono **condizioni indispensabili** per poter **fruire dell'indennità** di Cassa integrazione ordinaria, straordinaria in deroga che verrà erogata dall'INPS.

12. PERDITA DELLA PRESTAZIONE IN DEROGA

La prestazione di C.I.G.. in deroga si perde nei casi in cui il lavoratore:

- rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità;
- non si presenti alla convocazione del Centro per l'Impiego per aderire alle azioni di politica attiva previste con Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1124 e n. 1769 del 2009 (azioni obbligatorie per i lavoratori che percepiscono sostegni al reddito in deroga).

- rifiuta di partecipare ad un percorso di riqualificazione in base ai criteri indicati nelle delibere di Giunta di cui al punto precedente;
- non partecipa regolarmente ad un percorso di riqualificazione senza adeguata giustificazione. (DGR 1769 del 09/11/2009)
- assunzione a tempo indeterminato;
- mancata preventiva comunicazione all'INPS dell'inizio di un'attività lavorativa a tempo determinato;

11. CUMULO DELLA PRESTAZIONE CON ATTIVITA' LAVORATIVA

- Fino al 31/12/2010 la CIG in deroga è cumulabile solo con i compensi derivanti dai "voucher o buoni lavoro" (lavoro accessorio). **Fino a 3.000 euro netti per anno solare non vi è l'obbligo di comunicazione preventiva all'Inps.**

12. "INCENTIVI ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ"

ANTICIPAZIONE DELL'AMMORTIZZATORE SOCIALE IN DEROGA

Il lavoratore percettore di prestazione integrativa in deroga, autorizzato dall'ente competente, può richiedere all'INPS la riscossione del trattamento in un'unica soluzione nel caso in cui intenda:

- avviare un' attività di lavoro autonomo;
- associarsi in cooperativa.

(art. 7 ter, c.7 L.33/2009 – D.M. 49409 del 12/01/2010- msg INPS 8123 del 23/03/2010).

Al riguardo si veda la scheda relativa all'anticipazione in argomento trattata nella guida. [link](#)

E' possibile acquisire ulteriori informazioni sulla CIGO e CIGS in deroga consultando i seguenti siti:

- <http://www.inps.it/newportal/>
- http://www.emiliaromagnalavoro.it/accordi-e-interventi-per-contrastare-la-crisi/menu_procedure/procedura-di-accesso
- http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/Concessioni_Deroga/

I contenuti della guida hanno una valenza **unicamente informativa e non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.**

13. Indennità di mobilità in deroga

NEW!

in Emilia Romagna

1. COS'E'



E' un'indennità a favore di lavoratori dipendenti da datori di lavoro che non possono accedere a nessuno degli ammortizzatori sociali previsti ordinariamente dalla legislazione e che garantisce ai lavoratori licenziati un reddito sostitutivo della retribuzione.

2. A CHI SPETTA :

- lavoratori subordinati a tempo **determinato o indeterminato**;
- lavoranti a domicilio;
- apprendisti;
- lavoratori con contratto di somministrazione che durante la loro missione vedano l'impresa utilizzatrice presso cui svolgono il loro lavoro attivare procedure per l'accesso agli ammortizzatori sociali;
- ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato soci di cooperative o assunti da datori di lavoro privati non imprenditori (es. studi professionali);

3. REQUISITI

Il datore di lavoro deve avere:

- sede, anche operativa, in Emilia Romagna ;
- esaurito l'utilizzo della Cassa integrazione in deroga;

Il lavoratore deve:

- avere almeno 12 mesi di anzianità presso l'impresa che ha proceduto al licenziamento, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, (in questi ultimi sono compresi i periodi di ferie, festività e infortuni).

4. PROCEDURE DI ACCESSO AI TRATTAMENTI DI MOBILITA' IN DEROGA

La procedura di attivazione di mobilità, in deroga è di competenza:

- della Regione se il datore interessato ha unità produttive site in aree di competenza di una sola regione;
- del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Regioni se il datore interessato ha unità produttive site in diverse aree di competenze di più regioni; per l'attivazione delle procedure si veda il sito:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/Concessioni_Deroga/

5. MODALITA' DI RICHIESTA

Per la richiesta della mobilità **in deroga** il **datore di lavoro** deve presentare:

- **PREVENTIVAMENTE la richiesta di esame congiunto** con il modello **allegato alla delibera di giunta regionale Emilia Romagna n. 692/2009** corredato di copia della pre-consultazione svolta in sede aziendale con i sindacati alla :
 - Regione Emilia-Romagna unicamente Via FAX 051 5273409
 - Assessorato Attività produttive, Sviluppo Economico, Piano Telematico
 - Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università e Lavoro
 - C/o Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro
 - Servizio Lavoro (Ufficio protocollo stanza n. 714)
 - Viale Aldo Moro, 38
 - 40127 Bologna
 - Alla Provincia ove è ubicata la sede aziendale
- **SUCCESSIVAMENTE** allo svolgimento dell'esame congiunto, **la Domanda per l'accesso al trattamento di mobilità deroga** da inoltrare telematicamente attraverso l'utilizzo di **SARE**.
SARE è il Sistema delle comunicazioni obbligatorie - Semplificazione Amministrativa in Rete – integrato, dal 01/06/2010, con le funzionalità necessarie per le richiesta della mobilità in deroga.
Per le modalità di accreditamento al sistema SARE consultare il sito: <http://www.emiliaromagnalavoro.it/lavoro-approfondimenti/sare>

N.B.

Per la richiesta di mobilità in deroga non è previsto il pagamento del bollo e quindi **non dovrà essere inviata alcuna documentazione cartacea in Regione Emilia Romagna.**

6. ADEMPIMENTI LAVORATORE

Per ottenere l'indennità di mobilità in deroga, il cui pagamento è subordinato al provvedimento autorizzativo della Regione Emilia Romagna, il lavoratore dovrà presentare all'INPS entro 68 giorni dal licenziamento:

- modello DS.21 (nel quale è contenuta la dichiarazione di immediata disponibilità da rendere all'INPS prevista dalla L. 2/2009 art. 19 c. 10 e dall'art. 11 del Decreto Ministeriale n. 46441 del 19/05/2009);
- modello di richiesta di detrazioni IRPEF;
- Mod. ANF/DIP per coloro che hanno diritto agli assegni familiari con allegato stato di famiglia o autocertificazione sostitutiva;
- fotocopia del documento di riconoscimento.

il lavoratore dovrà inoltre:

- **Aderire obbligatoriamente al piano di politiche attive del lavoro** con le modalità previste nelle Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1124/2009 e n. 1769/2009 che disciplinano il "Percorso di presa in carico dei lavoratori interessati dai trattamenti di ammortizzatori in deroga da parte dei Centri per l'impiego" ed in particolare:
 - a. Il lavoratore dovrà **presentarsi al Centro per l'impiego** competente per domicilio per la presa in carico;
 - b. aderire alle iniziative di politica attiva finalizzate a favorire il re-inserimento lavorativo.

L'adesione alle iniziative di politica attiva finalizzate a favorire il re-inserimento lavorativo sono condizioni indispensabili per poter fruire dell'indennità di mobilità in deroga che verrà erogata dall'INPS.

7. DURATA

L'indennità di mobilità in deroga ha una durata:

- **non superiore a 4 mesi:**
 - per i lavoratori che hanno usufruito del trattamento di disoccupazione ordinaria;
- **non superiore a 6 mesi rinnovabili per altri 6:**
 - per i lavoratori che non hanno usufruito del trattamento di disoccupazione ordinaria per mancanza dei requisiti per ottenerla.

8. ENTITA'

L'indennità di mobilità in deroga è pari al:

- 80% della retribuzione lorda spettante, nei limiti di un importo massimo mensile che viene stabilito annualmente e che per il 2010 è:

- di euro 892,96 lordi per i lavoratori con retribuzione mensile lorda inferiore a euro 1.931,86;
- elevato a euro 1073,25 per i lavoratori con retribuzione mensile lorda superiore a euro 1.931,86.

Le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di prestazioni sostitutive della retribuzione sono ridotte del 5,84%. (L. 41/86 art. 26)

9. PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato dall'INPS solo a seguito dell'adozione del provvedimento di autorizzazione **della Regione Emilia Romagna.**

L'indennità è pagata ogni mese direttamente al lavoratore:

- allo sportello dell'ufficio postale;
- con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (IBAN). Il conto corrente deve essere intestato necessariamente all'assicurato beneficiario.

10. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Per il periodo in relazione al quale viene concesso il trattamento in deroga è riconosciuta la contribuzione figurativa utile sia per il diritto sia per il calcolo della pensione

11. PERDITA DELLA PRESTAZIONE IN DEROGA

Il lavoratore perde l'indennità nei seguenti casi:

- assunzione a tempo indeterminato;
- rifiuto ad essere avviati ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente ;
- mancata accettazione di un' offerta di lavoro congrua;
- mancata comunicazione all'INPS dell'inizio di un'attività lavorativa a tempo determinato entro 5 giorni dall'evento;
- diritto alla pensione vecchiaia, anzianità, inabilità'.

12. CUMULO DELLA PRESTAZIONE CON ATTIVITA' LAVORATIVA

- Fino al 31/12/2010 la CIG in deroga è cumulabile solo con i compensi derivanti dai "voucher o buoni lavoro" (lavoro accessorio). Fino a 3.000 euro netti per anno solare non vi è l'obbligo di comunicazione preventiva all'Inps.

13. "INCENTIVI ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ"

ANTICIPAZIONE DELL'AMMORTIZZATORE SOCIALE IN DEROGA

Il lavoratore percettore di prestazione integrativa in deroga, autorizzato dall'ente competente, può richiedere all'INPS la riscossione del trattamento in un'unica soluzione nel caso in cui intenda:

- intraprendere un'attività di lavoro autonomo,
- avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa,
- associarsi in cooperativa.

(art. 7 ter, c.7 L.33/2009 – D.M. 49409 del 12/01/2010- msg INPS 8123 del 23/03/2010).

Al riguardo si veda la scheda relativa all'anticipazione in argomento trattata nella guida. [Link](#)

E' possibile acquisire ulteriori informazioni sulla mobilità in deroga consultando i seguenti siti:

<http://www.inps.it/newportal/default.aspx?sID=%3b0%3b5673%3b5680%3b&lastMenu=5680&iMenu=1&iNodo=5680&p4=2>

http://www.emiliaromagnalavoro.it/accordi-e-interventi-per-contrastare-la-crisi/menu_procedure/procedura-di-accesso

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/Concessioni_Deroga/

I contenuti della guida hanno una valenza **unicamente informativa e non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.**

14. Incentivi all'autoimprenditorialità

NEW!

Anticipazione - C.I.G.O., C.I.G.S. strutturali, integrazione salariale riconosciuta nell'ambito di un contratto di solidarietà, degli ammortizzatori sociali in deroga e dell'indennità riconosciuta ai lavoratori sospesi di cui all'art. 19 c. 1 della L. 2/2009.

1. CHE COS' E' - A CHI SPETTA



Il lavoratore può richiedere l'anticipazione del trattamento di sostegno al reddito per le mensilità non ancora percepite nel caso in cui intenda:

- intraprendere un'attività di lavoro autonomo o avviare un'attività autoimprenditoriale anche di micro impresa;
- associarsi in cooperativa.

Tale possibilità è prevista al momento fino al 31/12/2010.

2. REQUISITI e ADEMPIMENTI

I lavoratori devono:

1. essere beneficiari di trattamento di CIGO, CIGS (previste ordinariamente dalla legislazione vigente c.d. "strutturali"), integrazione salariale per CDS (contratto di solidarietà), ammortizzatori sociali in deroga (CIGO, CIGS o mobilità) o indennità di disoccupazione prevista per lavoratori sospesi;
2. intraprendere un'attività di lavoro autonomo o avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o associarsi in cooperativa.

Gli adempimenti consistono **nel**:

1. **presentare la domanda** di anticipazione all'INPS;
2. **rassegnare le dimissioni** al datore di lavoro entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'INPS di accoglimento della domanda di anticipazione (esclusi i lavoratori in mobilità).
3. **presentare** una copia delle dimissioni all'INPS (esclusi i lavoratori in mobilità).
4. I lavoratori che si **associano in cooperativa** dovranno presentare, inoltre, all'INPS entro 15 giorni, la copia del contratto di lavoro (sia esso in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale) di cui all'art. 1 c. 3 della L. 142/2001.

Ulteriore documentazione comprovante l'inizio di una attività autonoma o l'iscrizione nei relativi albi delle cooperative dovrà essere prodotta successivamente per il pagamento dell'importo richiesto. Al riguardo si veda quanto indicato nel successivo punto 5.

3. MODULI

La domanda deve essere presentata all'INPS utilizzando il modulo di seguito indicato:

- Mod. ANT/AMM COD. SR78

Il modello deve contenere la specificazione circa l'attività da intraprendere.

Il modulo è disponibile presso:

- Gli uffici dell'INPS;
- I patronati (sindacati);
- Il sito internet:
 - ◆ www.inps.it/Modulistica/compila.asp

4. ENTITA'

L'anticipazione è pari all'importo delle mensilità:

- dell' **integrazione salariale** autorizzate e non ancora percepite.

Le eventuali proroghe del trattamento di integrazione salariale concesse dopo la data di presentazione dell'anticipazione in argomento non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio.

Nei casi di integrazione salariale per riduzione di orario si tiene conto della percentuale di riduzione mediamente avuta nel periodo precedente.

Al lavoratore beneficiario di CIGS strutturale (vale a dire non in deroga) è liquidato, altresì, un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato, per un massimo di dodici mesi, nelle ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sospensione per crisi aziendale a seguito di:

- cessazione totale o parziale dell'impresa,
- di procedura concorsuale
- dichiarazione del lavoratore in esubero strutturale;

b) anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato

IMPORTANTE

Nel caso in cui il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri un rapporto di lavoro subordinato con quest'ultima, l'anticipazione/incentivo spetta alla cooperativa.

5. PAGAMENTO

L'importo viene corrisposto **in due soluzioni**:

1. il 25% dell'anticipazione a seguito della presentazione della domanda; la predetta percentuale determina l'interruzione della corresponsione del trattamento di sostegno al reddito al lavoratore;
2. il 75% dell'anticipazione a seguito della presentazione di tutta la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni per avviare un attività di lavoro autonomo o per associarsi in cooperativa.

Nei casi in cui per l'esercizio di tali attività sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, dovrà essere documentata l'avvenuta iscrizione o il rilascio dell'autorizzazione.

Per le cooperative occorre documentare l'iscrizione della cooperativa:

- nel registro delle società presso il tribunale competente per territorio;
- presso l'Albo Nazionale degli enti cooperativi.

L' INPS dispone il pagamento dopo aver ricevuto dal lavoratore:

- la documentazione di cui sopra (punto 2).
- la copia delle dimissioni da presentare al proprio datore di lavoro entro 15 giorni dall'accoglimento della domanda di anticipazione.
- Copia del contratto di lavoro per i soci lavoratori che instaurano un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione con la cooperativa con la quale si sono associati.

In caso contrario l'INPS provvede al recupero del 25% eventualmente anticipato.

Il pagamento della prestazione potrà essere effettuato:

- con bonifico domiciliato presso ufficio postale;
- accredito sul conto corrente bancario o postale.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (IBAN). Il conto corrente deve essere intestato necessariamente all'assicurato beneficiario.

6. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Per il periodo per il quale è concesso l'anticipazione del trattamento di sostegno al reddito **non spetta la contribuzione figurativa.**

I contenuti della guida hanno una valenza **unicamente informativa e non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.**